

Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità

Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità

L'Osservatorio regionale antimafia ha sede presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Trieste, Piazza Oberdan n. 6

Centralino: tel. **040 3771111**

fax **040 3773190**

Posta certificata **consiglio@certregione.fvg.it**

C.F. **800163403327**

www.consiglio.regione.fvg.it

Trieste, Novembre 2022



Testo a cura di: Osservatorio Regionale Antimafia con Lodovica Gaia Stasi, Università degli Studi di Padova.

Progetto grafico a cura di: Osservatorio Regionale Antimafia con Patrick Ometto, Istituto Europeo di Design di Torino.

L'Osservatorio regionale antimafia è un organismo compreso nell'alveo del Consiglio regionale istituito «per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso» con la Legge del 9 giugno 2017, n. 21. È costituito da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale, secondo i criteri del rispetto della differenza di genere, della riconosciuta onorabilità e della sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione.

I Componenti dell'Osservatorio attualmente sono Enrico Sbriglia, Barbara Clama, Ruggero Buciol, Lorenzo Pillinini e Paolo Tomasin.

L'Osservatorio opera in campo istituzionale, economico, sociale e culturale. Gli sono attribuite le seguenti funzioni:

- è incaricato di raccogliere dati e informazioni utili da condividere con le altre Regioni, Province autonome e Comuni in sede di Conferenza unificata, nonché di mantenere un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 7;
- verifica l'attuazione a livello regionale della normativa statale e degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
- assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla legge istitutiva e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni;
- raccoglie tutte le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza, della legalità, prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori;
- collabora con il Consiglio regionale per l'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della Centrale unica di committenza regionale e delle stazioni appaltanti, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della criminalità organizzata;
- formula, nelle materie di propria competenza, anche di iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge;

- propone all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale eventuali bandi per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di studi o tesi di laurea coerenti con l'oggetto e le finalità della legge istitutiva, anche al fine di formare professionalità specifiche;
- emana pareri relativamente alla bozza del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Giunta e del Consiglio regionale;
- sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità o opportunità.



Il Palazzo del Consiglio Regionale a Trieste.

Introduzione

Il nostro ordinamento statale offre alla collettività gli strumenti per realizzare le iniziative che provengono da enti territoriali e dal privato sociale, indirizzate ad assicurare il bene comune ed il primato della legalità agita.

Le norme sul recupero sociale dei beni sequestrati e confiscati alle criminalità organizzate non devono spaventare.

Le procedure, in verità, non sono semplicissime e richiedono, oltre alla conoscenza delle leggi, un minimo di dimestichezza amministrativa, ma nulla che possa spaventare o dissuadere anche i più diffidenti.

È però necessario che si abbiano le idee sufficientemente chiare.

Che si tratti di beni strappati dalle mani avidi di quanti indossano la “coppola” oppure da quelle apparentemente immacolate dei “colletti bianchi” non ha importanza: la collettività ha, infatti, diritto, se non anche l'imperativo morale, di riprendere il maltolto e di mettere a disposizione della comunità tutte le utilità che si siano generate col malaffare.

Nell'ambito di un tirocinio formativo specificamente incentrato sulla tematica dei beni confiscati alla criminalità e svolto in collaborazione con gli esperti dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e delle Prefetture locali, l'Osservatorio ha curato questo manuale, volutamente semplice, per incentivare le migliori iniziative di riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.

Il manuale vuole essere un primo aiuto agli amministratori locali di realtà che non dispongono di grandi apparati organizzativi nonché ai rappresentanti del mondo associativo impegnato nel sociale, per far conoscere le procedure da seguire al fine ottenere e reimpiegare i beni sequestrati e confiscati alla criminalità.

Confidiamo, quindi, che la sua lettura possa essere l'incipit di ulteriori approfondimenti.

dimenti da parte degli Enti e degli altri soggetti interessati ed un incentivo per il concreto riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati.

Proviamo ad accendere una lampadina perché, talvolta, anche una luce flebile può allontanare i predatori ed evitare, finanche, involontarie cadute.

I componenti dell'Osservatorio Regionale Antimafia

Enrico Sbriglia

Barbara Clama

Ruggero Buciol

Lorenzo Pillinini

Paolo Tomasin

Il Presidente del Consiglio Regionale

Piero Mauro Zanin

Sommario

Finalità e nota metodologica	16
-------------------------------------	-----------

1. Il contrasto alla criminalità organizzata.

Quali sono le principali norme introdotte dal Legislatore nel tempo?

Riferimenti normativi e cenni storici.

Una riflessione sulla storia del fenomeno "mafie". **20**

2. Codice antimafia.

Le misure di prevenzione patrimoniali, quando sono applicate?

L'articolo 16 del decreto legislativo n. 159/2011.

Il sequestro e la confisca di prevenzione. **32**

3. Sequestro e confisca di prevenzione, cosa sono e cosa succede?

Il sequestro e la confisca patrimoniale. **36**

4. Beni confiscati, cosa sono?

La classificazione dei beni. I beni esemplari. **42**

5. Quali sono i soggetti istituzionali competenti che agiscono nella gestione dei beni sequestrati e confiscati?

La gestione dei beni.

L'amministratore giudiziario. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Fondo Unico di Giustizia.

46

6. Quando i beni possono essere riutilizzati? E come?

La destinazione dei beni e il loro riutilizzo.

Beni immobili, beni aziendali e altri beni.

54

7. Quali sono i soggetti che possono agire per riutilizzare i beni disponibili? E come?

Gli enti territoriali.

Strutture di supporto all'Agenzia, i Comuni, le Associazioni del Terzo Settore.

64

8. Realizzare un progetto.

Un esempio di scuola sull'impegno di un bene. Ipotesi progettuale degli studenti dell'Istituto Tecnico G. G. Marinoni di Udine.

76

Allegati e Bibliografia.

Finalità e nota metodologica

Lo scopo del manuale è fornire un primo sintetico inquadramento generale, normativo e gestionale, riguardo la disciplina relativa ai beni sequestrati e confiscati e il loro riutilizzo sociale. Il criterio che muove il lavoro è quello della semplificazione di un argomento molto articolato.

Questa lettura non si rivolge a tecnici esperti, ma a un lettore interessato ad avvicinarsi alla materia, e non può sostituire la consultazione degli strumenti informativi, messi a disposizione dai soggetti istituzionali competenti che trattano approfonditamente la materia e spiegano, dettagliatamente, come attivare la procedura di richiesta di assegnazione di un bene confiscato. In particolare, possono fornire un sapere approfondito il “Vademecum per Enti locali per il riutilizzo e la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati”, redatto a cura della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, e l'intero complesso di dati e notizie curato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC o Agenzia nazionale).

Il principio del riutilizzo sociale dei beni confiscati, consolidato dall'attività del Legislatore e capace di restituire alla collettività i beni sottratti alla criminalità organizzata ed economica, facendoli rivivere, è nato in Italia ed è sostanzialmente unico in Europa. Così il manuale, rispondendo ad alcune domande, ricostruisce le tappe fondamentali del percorso storico e normativo per rendere consapevole il lettore dello sviluppo della disciplina legislativa e del suo lungo cammino contro il fenomeno illecito, il quale è corso, parallelamente, ad una serie di gravi episodi di violenza mafiosa.

In forma di dialogo con il lettore, sono analizzate le diverse tipologie dei beni prevalentemente oggetto delle misure di prevenzione patrimoniale, i principi della normativa relativa alle misure di prevenzione patrimoniale, il ruolo e le funzioni dell'Amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale, le procedure della destinazione dei beni e del loro riutilizzo e il ruolo e le funzioni degli enti territoriali

partecipi di questo processo.

L'ultimo capitolo presenta l'innovativo progetto degli studenti dell'Istituto Tecnico G.G. Marinoni di Udine, i quali hanno realizzato uno studio per il recupero e la riqualificazione di un immobile confiscato, assegnato al Comune di Udine. Il progetto è descritto ai lettori direttamente dai referenti dell'Istituto e dagli studenti coinvolti nel lavoro.

Il ringraziamento più sentito e sincero agli Esperti che hanno concesso la Loro preziosa collaborazione e la consulenza per la stesura del testo.

1

Il contrasto alla criminalità organizzata. Quali sono le principali norme introdotte dal Legislatore nel tempo?

Riferimenti normativi e cenni storici, una riflessione sulla storia del fenomeno "mafie".

Brigantaggio e mafia sono due argomenti sui quali è stato scritto tantissimo e ancora tanto si deve scrivere. Nel tentativo di fare una sintesi, va premesso che si tratta di due fenomeni ben distinti e storicizzazioni diverse.

Il brigantaggio, che lo si osservi dai tempi dei Borboni o che si guardi ancora più indietro, fu dettato dalla reazione alla miseria e alla fame. I briganti, gruppi di uomini armati riuniti attorno ad un unico capo, nel Lazio e in Campania soprattutto, compivano rapine lungo le strade e sulle rotte commerciali, assaltando i mezzi di trasporto e le carrozze, derubando i carichi di merci ed i passeggeri; essi prendevano di mira i ricchi e i loro possedimenti e agivano contro i proprietari terrieri saccheggiando i latifondi. In seguito, volendo contestualizzare questo fenomeno con un dato storico preciso, e cioè l'Unità d'Italia, il brigantaggio fu anche l'espressione della ribellione all'obbligo di leva istituito dal governo dei Savoia.

Diversamente si configura la mafia. Essa fu subito concepita come un mezzo di crescita sociale, economica e poi politica. Andò contro lo Stato, ponendosi come struttura parallela ad esso, capace di penetrarlo con una propria organizzazione, per impossessarsi dei centri di potere economico e dell'autorità. La caratteristica organizzazione piramidale comprendeva la borghesia agraria emergente, che comprava le terre dei feudi o della Chiesa, e i rappresentanti conservatori della vecchia nobiltà. Alle loro dipendenze venivano assoldati, come manovalanza, contadini e braccianti che speravano di conquistare una maggiore agiatezza economica.

In origine con la parola "mafia" si indicava un insieme di piccole associazioni criminali segrete, le cosche, nelle quali si entrava attraverso un'iniziazione; fondate sulla legge dell'omertà, erano regolate da complessi riti che richiamavano quelli delle compagnie feudali e delle ronde delle corporazioni artigiane. Le cosche si svilupparono prevalentemente in Sicilia nel XIX secolo, soprattutto dopo la caduta del regno borbonico. Il carattere di associazione a delinquere della mafia (che gli affiliati chiamarono "cosa nostra") inizialmente si delinea attraverso la funzione svolta nell'economia del latifondo dai gabellotti o campieri, che avevano sostituito i proprietari terrieri nobili nel controllo dei raccolti e nella riscos-

sione dei canoni d'affitto. I gabellotti gestivano, esercitando l'intimidazione e la violenza, la manodopera e la distribuzione della preziosa acqua per irrigare.

Il sistema delle cosche, a loro volta organizzate in famiglie, amministrava il mondo agricolo delle coltivazioni siciliane di agrumi e si sviluppò ulteriormente dal 1900 in poi, trasferendosi nel territorio urbano dove si affermò come potere indipendente, trovando, dopo la Seconda guerra mondiale, nuova forza proveniente anche dal clientelismo politico. La mafia diventa così una vera e propria industria del crimine, capace di diffondersi con violenza crescente, mostrando una notevole adattabilità e la tendenza a estendere la propria influenza all'intera realtà sociale ed economica, diffondendosi mano a mano nel controllo dei mercati, delle aree edificabili, degli appalti delle opere pubbliche e, più recentemente, del traffico di droga, armi, rifiuti, tabacco, dell'immigrazione clandestina e del caporalato.

Nel 1947 il Piano Marshall - l'European Recovery Program (ERP), gigantesco programma USA di aiuti concessi per 4 anni ai paesi europei dopo le distruzioni causate dalla seconda guerra mondiale - è stato la premessa del miracolo economico italiano, il cosiddetto boom, caratterizzato, tra gli anni cinquanta e sessanta del XX secolo, da una forte crescita economica e da un rapido sviluppo tecnologico.

Nel contesto di quegli anni, va ricordato il c.d. "sacco di Palermo", una vera e propria speculazione edilizia incontrollata, che non modificò soltanto la struttura urbanistica e architettonica dell'intera città, ma anche buona parte delle caratteristiche connotazioni dei clan mafiosi, introducendo nuovi profili criminologici alla complessità della mafia. Si mossero velocemente gli interessi voraci della mafia e "cosa nostra" colse l'occasione di sfruttare la rinascita economica per realizzare enormi opportunità di affari illeciti; affinò le tecniche di infiltrazione, estese la propria influenza praticando, assieme alla violenza più efferata, la sua sistematica e sempre più "professionale" penetrazione nel sistema economico e sociale, utilizzando collusione, corruzione e clientelismo. Di fronte a questa evoluzione del fenomeno criminale e all'accresciuta potenza del suo attacco alla legalità, si impose la consapevolezza di doverlo contrastare con strumenti e

metodi specifici. Come vedremo nelle prossime pagine, il Legislatore cominciò a sviluppare l'apparato normativo diretto a contrastare e reprimere ogni forma di criminalità organizzata. Di seguito presentiamo una sintesi dei principali provvedimenti legislativi, commentati brevemente.

Legge 31 maggio 1965, n. 575 Disposizioni contro la mafia

Iniziamo dalla legge n. 575 del 1965, nota come “Legge fondamentale anti-mafia”, che è stata il primo vero e proprio dispositivo legislativo predisposto per arginare il fenomeno mafioso. È stata emanata a seguito della strage avvenuta nel giugno del 1963 a Ciaculli, località nei dintorni di Palermo e ricordata come uno degli eventi più cruenti della prima guerra di mafia. A Ciaculli una Giulietta Alfa Romeo, imbottita di tritolo e parcheggiata nei pressi dell'abitazione di un parente del boss mafioso Salvatore Greco esplose, provocando la morte di sette servitori dello Stato, tra Carabinieri, Poliziotti e Artificieri dell'Esercito: il Tenente dei Carabinieri Mario Malausa e il Maresciallo Capo Calogero Vaccaro, il Maresciallo dell'Esercito Pasquale Nuccio e il soldato Giorgio Ciacci, i Carabinieri Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il Maresciallo della P.S. Silvio Corrao.

In particolare, la legge n.575 ha previsto l'estensione delle misure di prevenzione personale anche agli “indiziati di appartenere ad associazioni mafiose”. La motivata diffida, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale con eventuale divieto o obbligo di soggiorno, già disciplinati dalla legge n.1423 del 1956, sono così diventati strumenti di lotta alle mafie.

Tuttavia, nella sua versione originale, la legge non definiva ancora il concetto di “associazione mafiosa”, lasciando alla magistratura il compito di farlo, avvalendosi della concreta esperienza giurisprudenziale.

Nel maggio del 1972, Pio La Torre, sindacalista e politico palermitano, entrò in Parlamento e divenne anche componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, istituita fin dal 1962.

Nel 1976, quando la Commissione presentò il proprio rapporto finale, Pio La Torre, assieme al giudice Cesare Terranova, scrisse una relazione di minoranza fortemente critica, accusando la Commissione di non aver evidenziato i legami

tra mafia e politica, fondamentali invece, secondo La Torre, per la comprensione del fenomeno mafioso.

Nel 1980, l'on. La Torre presentò una proposta di legge alla Camera, redatta in collaborazione con i magistrati della Procura di Palermo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, individuando i due capisaldi della futura legislazione antimafia: la necessità di una norma penale che contrastasse l'associazionismo di tipo mafioso e il concetto che la lotta alle mafie, per risultare veramente efficace, deve prevedere anche misure di carattere patrimoniale, dirette a spezzare il legame tra il bene posseduto e la consorte criminale, per indebolirla dal punto di vista economico e per ribadire con decisione il confine tra economia legale e illegale.

Pio La Torre fu assassinato insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo nel corso di un attentato a Palermo, il 30 aprile 1982 e pochi mesi dopo, il 3 settembre, morì anche il Prefetto e Generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso nella strage di via Carini assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Queste due feroci esecuzioni diedero l'impulso definitivo all'approvazione della legge n.646 del 1982, frutto del lungo e travagliato iter legislativo per la definizione delle rivoluzionarie misure di contrasto alla mafia delle quali leggerete di seguito.

Legge 13 settembre 1982, n. 646 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

Nota anche come Legge Rognoni – La Torre, questa norma è stata il primo passo per combattere la criminalità organizzata su tutto il territorio nazionale.

Il Legislatore ha introdotto nel codice penale, l'articolo 416 bis, intitolato "Associazione di tipo mafioso" (ora rubricato "Associazioni di tipo mafioso anche straniere").

Per la prima volta si definiva precisamente l'associazione di tipo mafioso, la cui fondamentale differenza dall'associazione per delinquere, descritta dall'articolo 416 c.p., risiede nel metodo usato per infrangere le leggi, basato sull'intimi-

dazione e la violenza. Il Legislatore ha definito anche le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca di prevenzione, da applicare ai patrimoni di derivazione illecita. Ha inoltre configurato un nuovo presidio istituzionale, la Commissione parlamentare composta da senatori e da deputati, con il compito di verificare, nell'arco di tre anni, l'attuazione delle disposizioni legislative e degli indirizzi del Parlamento, nonché, di formulare proposte di carattere legislativo ed amministrativo utili per rendere sempre più incisiva l'azione dello Stato.

Le misure patrimoniali disposte dalla Legge Rognoni – La Torre divennero immediatamente efficaci, tant'è che nei primi anni di applicazione si registrarono numerose richieste e decreti di sequestro di prevenzione. Tuttavia, ancora non esisteva alcuna disposizione riguardante la gestione e la destinazione dei patrimoni delle persone fisiche e delle imprese dopo la confisca. Ben presto, con l'aumentare del numero e del valore dei beni, emerse la necessità di creare la figura di un gestore.

Decreto Legge 14 giugno 1989, n. 230 Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, convertito con modificazioni dalla legge 04 agosto 1989, n. 282

Questa norma ha dato inizio alla regolamentazione della gestione e della destinazione dei beni confiscati. Ha introdotto la figura dell'amministratore giudiziario, individuato dal tribunale con lo stesso provvedimento di sequestro e nomina del giudice delegato al procedimento. I compiti dell'amministratore sono provvedere alla custodia dei beni, alla loro conservazione e amministrazione, sotto la supervisione del giudice delegato.

Legge 19 marzo 1990, n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale

La legge n.55 del 1990, nota come Legge Gava-Vassalli, ha rafforzato la legislazione vigente in materia di misure patrimoniali e personali, reati economici

e finanziari, appalti e trasparenza di amministrazioni regionali ed Enti locali. Per rendere ancora più efficaci le misure di prevenzione contro l'economia criminale, le misure patrimoniali furono estese sia ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni a delinquere, finalizzate alla commissione di delitti in materia di sostanze stupefacenti, sia ai soggetti indiziati di vivere con il provento dei delitti di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o da contrabbando.

Il 1992 fu un anno tragico a causa delle ripetute stragi di mafia. Si aprirono numerose inchieste giudiziarie sulla corruzione e la reazione dello Stato seppe essere forte: il Parlamento mise a punto nuovi strumenti di lotta contro quello che è stato spesso definito l'“Antistato”, sia per la profondità del radicamento delle organizzazioni mafiose, sia per la pervasività della mentalità criminale, organizzata in quasi tutti i livelli della società, fino anche nelle istituzioni pubbliche e nella politica.

Dopo l'omicidio di Salvo Lima, eurodeputato ed ex sindaco di Palermo, il 23 maggio, nella strage di Capaci, furono assassinati anche il giudice Giovanni Falcone, sua moglie, la giudice Francesca Morvillo, e gli addetti alla scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Poco tempo dopo, il 19 luglio, in un altro attentato, venne ucciso il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306 Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 07 agosto 1992, n. 356

In un Paese sconvolto dalla virulenza e dalla ferocia di questi attacchi contro le istituzioni dello Stato, il Ministro della Giustizia Claudio Martelli fece approvare dal Governo il decreto legge n. 306/1992 (noto anche come decreto antimafia Scotti-Martelli) che, introducendo un secondo comma all'articolo 41 bis delle norme sull'ordinamento penitenziario, consentiva al Ministro stesso di applicare le misure necessarie a rafforzare l'efficacia della pena detentiva contro il perma-

nere dei legami tra detenuti e associazioni criminali. Si trattò di isolamento, di “carcere duro”, di ergastolo ostativo, per circa trecento detenuti mafiosi trasferiti nelle carceri di massima sicurezza dell'Asinara e di Pianosa.

Il decreto inasprì la normativa vigente con significative modifiche alle norme del codice di procedura penale, con particolare riferimento al regime carcerario, alle misure di prevenzione patrimoniali, ai reati di traffico di armi e stupefacenti e modificò la disciplina sulla protezione dei collaboratori di giustizia.

Decreto Legge 20 giugno 1994, n. 399 Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, convertito con modificazioni dalla legge 08 agosto 1994, n. 501

Il decreto ha inserito una nuova misura patrimoniale: la confisca “allargata o per sproporzione”, oggi disciplinata all'articolo 240 bis c.p., diretta a confiscare i patrimoni illeciti di cui il condannato non sia stato in grado di dimostrare la provenienza lecita. La norma stabilisce che, nei casi di condanna o di patteggiamento per gravi reati, fra i quali l'associazione per delinquere di stampo mafioso, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, nel caso in cui il condannato non sia in grado di dimostrarne la provenienza e dei quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o averne la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica.

Negli anni a seguire si affermò compiutamente la volontà di riaffermare la legalità e la presenza dello Stato sul territorio, anche attraverso la restituzione alla comunità dei beni sottratti ai circuiti dell'economia criminale. Nel 1995 l'associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, presieduta da Don Luigi Ciotti, avviò una petizione popolare con l'obiettivo di sollecitare la modifica della legge n. 575/1965 per giungere a una rapida confisca dei patrimoni dei mafiosi. La petizione si apriva con le seguenti parole: “Vogliamo che lo Stato sequestri e confischi tutti i beni di provenienza illecita, da quelli mafiosi a quelli dei corrotti. Vogliamo che i beni confiscati siano rapidamente conferiti, attraverso lo Stato e i Comuni, alla collettività per creare lavoro, scuole, servizi, sicurezza

e lotta al disagio”. Ben presto fu raccolto più di un milione di firme e, certamente anche grazie a questa forte pressione dell’opinione pubblica, il 7 marzo 1996 fu approvata in tempi brevissimi la legge n. 109.

Legge 7 marzo 1996, n. 109 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati

La legge n. 109/1996 ha definito il principio del riutilizzo sociale dei beni confiscati, unico in Europa, sottolineandone il valore e la forza simbolica: sono affidati alla comunità, che li può usare, i beni costruiti attraverso il malaffare, assegnati al patrimonio dello Stato, alle amministrazioni regionali, agli Enti locali e alle organizzazioni del Terzo Settore. In questo modo un bene immobile confiscato a un boss può diventare un asilo, una casa di accoglienza, un presidio delle Forze dell’ordine, la sede di un’associazione che si occupi di legalità.

Decreto Legge 4 febbraio 2010, n. 4 Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 5

Anche questo intervento legislativo ha avuto forte portata innovativa nel rendere pienamente efficaci le azioni giudiziarie e amministrative in riferimento ai beni confiscati. Nasce così Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con la funzione di amministrare i beni confiscati e destinare i beni già disponibili sull’intero territorio nazionale. Avremo modo più avanti di approfondire ruolo, funzioni e struttura di Agenzia nazionale.

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

Nei primi anni 2000, si manifestò chiaramente la necessità di riordinare gli

interventi legislativi, creando uno strumento che coordinasse le norme via via emanate contro la criminalità organizzata: si trattava di riorganizzare la decennale stratificazione legislativa con cui lo Stato aveva colpito le mafie, reagito alla loro capacità di infiltrarsi nella società, estendersi e radicarsi in essa e istituito presidi di legalità.

Nel 2010, il Parlamento delegò al Governo l'adozione di un decreto legislativo recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

La legge delega richiedeva che venisse effettuata una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa, che riguardasse l'intera raccolta delle misure di prevenzione vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, comprese le disposizioni inserite nei codici penale e di procedura penale, con lo scopo di coordinare tutta la disciplina nazionale, adeguandola anche alle disposizioni adottate dall'Unione Europea.

Il decreto legislativo n. 159/2011 (CAM o codice antimafia) è composto da 120 articoli ed è suddiviso in quattro libri.

- Il primo libro disciplina le misure di prevenzione personali e patrimoniali, l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali ed infine gli effetti e le sanzioni.
- Il secondo detta le norme in materia di documentazione antimafia articolate in disposizioni di carattere generale, documentazione antimafia, comunicazioni antimafia, informazioni antimafia, banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, disposizioni concernenti gli Enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Il terzo libro disciplina le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, le funzioni e la struttura di Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
- Infine, il quarto libro riguarda le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Tratta, anche, delle abrogazioni e delle disposizioni transitorie e di coordinamento.

Il codice antimafia negli anni ha subito numerose riforme, la più importante del-

le quali è stata attuata dalla legge n.161/2017. Ancora oggi prosegue il lavoro di elaborazione e di revisione diretto a migliorare progressivamente il funzionamento del codice, semplificare le procedure e superare lacune e insufficienze che si manifestano nel tempo con la concreta applicazione delle norme.

In particolare, l'ultima consistente riforma realizzata nel 2017 ha ampliato il novero dei soggetti ai quali si applicano le misure di prevenzione personali e patrimoniali ed è intervenuta sul funzionamento e l'applicazione delle misure in questione, sulla gestione e destinazione dei beni (in particolare per quanto riguarda le aziende) e sulla revisione delle funzioni e della struttura di Agenzia nazionale.

Per una lettura dettagliata delle diverse riforme si rimanda ai siti istituzionali, ad esempio la Gazzetta Ufficiale o il sito "Normattiva", in cui è possibile consultare i testi delle leggi statali vigenti aggiornati in tempo reale.

Un rapido sguardo al di fuori del Paese.

Anche a livello internazionale ed europeo sono state individuate misure di contrasto ai patrimoni illecitamente acquisiti dalla criminalità organizzata.

Va ricordata la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, la quale, in base al presupposto che uno dei metodi di contrasto alla criminalità organizzata consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati, ha previsto che gli Stati parte adottino misure legislative necessarie per procedere alla confisca di strumenti e di proventi, o di valori patrimoniali il cui valore corrisponde a tali proventi.

La questione relativa alla confisca dei patrimoni illeciti è ripresa con precisione dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12 dicembre 2000: il trattato chiede agli Stati parte di adottare, nella più ampia misura possibile e nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, si può citare la Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che si pone come obiettivo quello

di contrastare la criminalità organizzata transfrontaliera, anche di tipo mafioso, colpendo il profitto economico conseguente alle attività illecite attraverso la predisposizione e l'adozione di norme comuni in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato.

L'importante Regolamento UE 2018/1805, entrato in vigore il 19 dicembre 2020, dispone il riconoscimento reciproco dei provvedimenti, emessi nel quadro di un procedimento in materia penale, di congelamento e di confisca in ambito europeo, fornendo anche le regole generali delle modalità di gestione a cui gli Stati devono attenersi.

Significativo, nel Preambolo, il contenuto del considerando n.47, con il quale gli Stati membri sono invitati a valutare la possibilità di istituire un ufficio nazionale centralizzato responsabile della gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca, nonché della gestione dei beni confiscati; al riguardo, si prevede, quale opzione preferibile, l'assegnazione dei beni a soggetti i quali abbiano presentato nei bandi di assegnazione progetti di contrasto e di prevenzione contro la criminalità organizzata.

2

Codice antimafia. Misure di prevenzione patrimoniali, quando sono applicate? Chi le propone?

L'articolo 16 del decreto legislativo n. 159/2011, detto codice antimafia. Il sequestro e la confisca di prevenzione.

Per rispondere alla domanda è parso utile riportare integralmente il testo dell'articolo 16 del codice antimafia, che definisce i soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali.

Titolo II.

Le misure di prevenzione patrimoniali

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 16.

Soggetti destinatari (1)

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a).

Le misure di prevenzione patrimoniali, sequestro e confisca, perseguono la finalità di prevenire la commissione di reati e inibire l'utilizzo di beni e patrimoni illecitamente acquisiti o detenuti. La loro applicazione contempla due tipologie di requisiti. I requisiti di tipo soggettivo sono definiti dall'articolo 16 del codice antimafia. Quelli oggettivi sono fondati sul presupposto che sequestro e confisca di beni da parte dell'autorità giudiziaria possono essere disposti se la persona non è in grado di dimostrare la loro legittima provenienza o quando il suo tenore di vita sia sproorzionato al reddito dichiarato o alla sua attività economica.

Dal 2017 il codice antimafia prevede anche la confisca nei confronti dei corrotti ma solo nel caso in cui venga riconosciuto il vincolo associativo.

L'articolo 17 del codice antimafia, ai commi 1 e 2, disciplina quali soggetti istituzionali hanno la titolarità di proporre l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Riportiamo i commi citati e rimandiamo alla lettura integrale dell'articolo.

Art. 17.

Titolarità della proposta

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

I soggetti competenti propongono all'autorità giudiziaria l'applicazione di queste misure nei confronti di una persona, il proposto, a seguito di accurate indagini patrimoniali, svolte avvalendosi dell'ausilio della Guardia di finanza e della Polizia giudiziaria. Le indagini vertono sulle disponibilità finanziarie, sul patrimonio e sulla sua attività economica. Gli accertamenti patrimoniali possono essere estesi anche nei confronti di altri soggetti legati al proposto, come ad esempio il coniuge, i figli o le persone, fisiche e giuridiche, in rapporti finanziari ed economici, diretti o indiretti, con lui.

3

Sequestro e confisca di prevenzione, cosa sono e cosa succede?

Il sequestro e la confisca di prevenzione.

Si precisa che esistono due diversi tipi di confisca: la confisca penale e la confisca di prevenzione. La confisca penale è una misura che viene adottata nell'ambito di un procedimento penale: i beni vengono innanzitutto sequestrati e così sottratti alla disponibilità della persona sospettata di colpevolezza e, ove il processo porti ad una condanna definitiva, che accerti la provenienza illecita di beni, ovvero che sono il risultato o lo strumento della commissione di un reato, la confisca diviene definitiva. Il legislatore stesso definisce i beni oggetto di confisca "strumenti, prodotto o profitto" di un illecito, e disciplina l'iter attraverso il quale possono essere confiscati in quanto ottenuti attraverso il compimento di un crimine, o se utilizzati per commetterlo.

Diversa dalla confisca penale è la confisca prevista nel codice antimafia quale misura di prevenzione patrimoniale. Il codice prevede, infatti, che possa essere confiscato un bene a prescindere dall'accertamento della commissione di un reato, nel corso di un procedimento penale, quando una persona dispone di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e dei quali non può provare la legittima provenienza, ovvero che sono frutto di attività illecite o che ne costituiscono il riutilizzo.

La confisca avviene quindi in assenza di condanna penale. Vale ripetere che questa misura di prevenzione patrimoniale realizza la linea di pensiero elaborata da Pio La Torre all'inizio del 1980, poi divenuta norma dello Stato con la legge 646 del 1982, approvata il 13 settembre del 1982, pochi giorni dopo il suo omicidio e quello del prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Vale ripetere, ancora, che l'evoluzione della legislazione antimafia segue una linea del tempo legata alla storia del Paese e scritta anche da coloro i quali hanno speso e perso la vita ponendosi contro le mafie.

La confisca di prevenzione, descritta nel codice antimafia, è quindi una particolare misura ablatoria diversa dalle altre misure patrimoniali contemplate dall'ordinamento. Abbiamo sottolineato che ha un'evidente peculiarità: l'assenza di un previo accertamento della commissione di un reato, elemento proprio della confisca penale. E nella confisca di prevenzione sono state, e sono tuttora, riposte molte speranze di successo alla lotta contro la criminalità organizzata:

è, infatti, una tra le più efficaci misure a disposizione dei pubblici ministeri per intercettare i patrimoni delle associazioni mafiose e della criminalità economica. Dopo Pio La Torre, anche Paolo Borsellino e Giovanni Falcone contribuirono alla creazione di questo strumento. D'altro canto, è possibile dimenticare le parole di Giovanni Falcone? *"... il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un'indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l'aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia [...]"*. – G. Falcone.

Diversi passaggi portano alla confisca definitiva. In principio è eseguito il sequestro del bene, il suo "congelamento". L'oggetto del sequestro non può così essere utilizzato, ma non è ancora divenuto patrimonio dello Stato, come succede con la confisca definitiva. Dal momento del sequestro, i beni vengono affidati alla cura dell'amministratore giudiziario, figura che approfondiremo nelle prossime pagine. Una volta disposto il sequestro, il tribunale ha tempo un anno e sei mesi (fatte salve le possibili proroghe e sospensioni) per pronunciare il decreto che dispone la confisca dei beni già sequestrati. La confisca viene quindi disposta dopo una fase dibattimentale finalizzata a provare se il bene sia o meno il provento di un arricchimento illecito. Il decreto di confisca disposto dal tribunale (confisca di primo grado) può essere impugnato con ricorso alla Corte d'Appello.

Il provvedimento di confisca pronunciato dal Tribunale perde efficacia se la Corte d'Appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi confermando la confisca (confisca di secondo grado). Avverso il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Il ricorso in Cassazione non ha, tuttavia, effetto sospensivo.

La confisca diventa definitiva quando il provvedimento che l'ha disposta diventa definitivo, ossia non è impugnato, oppure non sono più esperibili altri mezzi di impugnazione.

Anche la confisca pronunciata dal Tribunale nel primo grado di giudizio può, quindi, diventare definitiva e lo stesso vale per la confisca confermata dalla Corte

d'Appello nel secondo grado di giudizio.

Al momento del sequestro, il Tribunale nomina un amministratore giudiziario a cui vengono affidati i beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale, beni che rimangono sotto la sua custodia fino alla pronuncia del decreto di confisca della Corte d'Appello (confisca di secondo grado) mentre Agenzia nazionale svolge un ruolo di ausilio e supporto all'autorità giudiziaria. Dopo la confisca di secondo grado l'amministrazione dei beni è conferita ad Agenzia nazionale che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. Quando la confisca diviene definitiva, i beni illecitamente accumulati vengono definitivamente sottratti al proposito e diventano patrimonio dello Stato.

Iter dal sequestro alla destinazione

SEQUESTRO



Il Tribunale può ordinare, anche d'ufficio e con decreto motivato, il sequestro dei beni dei quali una persona dispone, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica che la persona svolge, ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che questi beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego.

CONFISCA di I



È il provvedimento cui il Tribunale conferma la sospensione della disponibilità in capo al proposto dei beni oggetto del sequestro, realizzato nella fase iniziale del procedimento giudiziario.

CONFISCA di II GRADO



È il provvedimento con cui la Corte d'Appello conferma il decreto di confisca pronunciato dal Tribunale.

CONFISCA DEFINITIVA



Il sequestro e la confisca di I e II grado sono misure caratterizzate dalla temporaneità e possono essere impugnate dal soggetto che ne è stato colpito e revocate dall'Autorità giudiziaria. Allorché la confisca diviene definitiva all'esito degli eventuali procedimenti di impugnazione, i beni confiscati vengono trasferiti allo Stato.

Precede la destinazione

DESTINAZIONE

Commentiamo lo schema approfondendo ulteriormente l'iter della confisca di prevenzione che inizia con accurate indagini patrimoniali disposte anche, ma non solo, nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose.

Terminate le indagini e secondo il principio accertato dell'incoerenza tra il reddito dichiarato e il reale tenore di vita del proposto, il giudice emette anche d'ufficio il provvedimento di sequestro dei beni, che congela il patrimonio sottoposto alla misura di prevenzione. Dopo il sequestro segue la fase di contraddittorio, nella quale può essere dimostrata la legittima provenienza dei beni. Se la legittimità non è provata il provvedimento successivo è quello della confisca di I grado, anch'essa temporanea, contro la quale è ancora possibile ricorrere in appello. Questa fase può concludersi o con la restituzione dei beni o con l'emissione del provvedimento di confisca di II grado, cui può seguire il ricorso per Cassazione.

La confisca definitiva interviene una volta decorsi i termini stabiliti per le impugnazioni o esauriti i giudizi di impugnazione eventualmente promossi davanti alla Corte d'appello e alla Corte di Cassazione.

4

Beni confiscati, cosa sono?

La classificazione dei beni. I beni esemplari.

Di seguito sono elencate le tre principali categorie all'interno delle quali sono individuabili varie tipologie di beni oggetto di sequestro e confisca. Vedremo di seguito che l'iter di gestione finalizzato a rendere il bene disponibile sarà diverso per ciascuno gruppo.

Classificazione dei beni

BENI IMMOBILI

Vi sono comprese le unità immobiliari ad uso abitativo e assimilabili, come appartamenti, case, ville con relative pertinenze quali autorimesse, cantine...

La categoria include anche unità immobiliari per usi collettivi (convitto, ospedale, casa di cura, ufficio pubblico, albergo) nonché immobili a destinazione commerciale e industriale, i fabbricati rurali, i terreni agricoli e quelli edificabili.

BENI AZIENDALI

In questa categoria rientrano tutte le tipiche forme giuridiche di azienda previste dal codice civile, tra le quali ad esempio imprese individuali e società a responsabilità limitata, cooperative e consorzi, società per azioni nonché le quote e le partecipazioni sociali.

BENI MOBILI

La categoria comprende le somme di denaro, i conti correnti, i beni mobili registrati come ad esempio le automobili o le imbarcazioni, altri beni come le opere d'arte e gli oggetti preziosi.

I Beni esemplari

I cosiddetti beni esemplari meritano un discorso a parte.

Il “bene esemplare” viene riconosciuto per sue peculiari caratteristiche quali le sue dimensioni rilevanti, il particolare valore simbolico e la sua storia criminale, le potenzialità di sostenibilità e le prospettive occupazionali e di sviluppo e gli obiettivi del progetto del suo riuso che sono stati proposti. L’insieme di queste componenti lo rende idoneo per essere valorizzato come progetto pilota a governance pubblica e per accedere a specifici finanziamenti nell’ambito delle politiche di coesione. Due esempi significativi faranno comprendere al lettore la particolarità dei beni che sono inclusi in questa categoria e l’attività che si sviluppa intorno ad essi.

Il comprensorio “La Balzana” è un vasto appezzamento di terreno di oltre duecento ettari, confiscato in via definitiva a Francesco Schiavone e ad altri capi del clan camorristico dei Casalesi, situato nel comune di Santa Maria La Fossa, in provincia di Caserta, in un’area considerata ad “alta densità criminale”. Composto di innumerevoli terreni agricoli, edifici agro-industriali, case coloniche e abitazioni per i dipendenti e i dirigenti, persino una scuola e una chiesa, il vecchio villaggio, abbandonato da molti anni, è iscritto nel patrimonio indisponibile del Comune ed è stato concesso in comodato gratuito alla società consortile pubblica Agrorinasce per la realizzazione del “Parco agroalimentare dei prodotti tipici della Regione Campania”.

Questo progetto, il primo ad essere finanziato dalla Strategia nazionale di valorizzazione dei beni confiscati, ben concretizza la definizione di “bene confiscato esemplare” così come definito nell’ambito della Strategia nazionale beni confiscati e nel Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno, contesto nel quale l’Agenzia per la coesione territoriale ha un ruolo centrale nella gestione delle risorse pubbliche.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE – ha destinato alla riqualificazione di questo bene esemplare circa quindici milioni di euro, gestiti dall’Agenzia per la coesione territoriale e finalizzati alla copertura degli investimenti necessari per lavori di urbanizzazione primaria, per la realizza-

zione di uffici e per servizi pubblici.

L'intero progetto prevede il recupero delle produzioni tipiche campane, come grano, pomodori, allevamento di bufale, prodotti ortivi, ortofrutticoli e vigneti, come pure l'avvio negli edifici del comprensorio delle attività di trasformazione e di commercializzazione, la creazione di abitazioni, centri per la formazione professionale, strutture per attività turistiche, ricettive e commerciali.

Ancora, il CIPE ha disposto l'assegnazione di dieci milioni di euro per il finanziamento di altri progetti relativi a beni esemplari. È compreso nel finanziamento il "Palazzo Fienga", un immobile che si trova nel comune di Torre Annunziata, in Campania, confiscato in via definitiva al clan Gionta della camorra.

Questo palazzo, classificato per le sue caratteristiche come bene esemplare, è destinato a diventare un polo operativo per la sicurezza e per il presidio del territorio, ospitando un comando interforze con uffici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, delle sezioni di Polizia giudiziaria, nonché della Polizia metropolitana e locale. Il grande progetto, che riguarda una superficie complessiva di 12 mila metri quadrati e include anche un parco pubblico e un parcheggio, nasce grazie ad un accordo con Agenzia nazionale, Agenzia del Demanio, Regione Campania e Comune di Torre Annunziata.

5

Quali sono i Soggetti istituzionali competenti che agiscono nella gestione dei beni sequestrati e confiscati? Come?

La gestione. L'amministratore giudiziario. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Fondo Unico di Giustizia.

La gestione dei beni sequestrati e confiscati è precisamente disciplinata dal codice antimafia. La categoria sulla quale le misure di prevenzione patrimoniali hanno un effetto di maggior portata è quella dei beni immobili.

L'articolo 48 del codice antimafia dispone che i beni possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per "finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile", per altri usi governativi o pubblici, utilizzati dall'Agenzia nazionale per finalità economiche ovvero messi a disposizione o trasferiti ad altri enti territoriali quali Comuni, Province, città metropolitane e Regioni.

Gli enti territoriali, a loro volta, possono amministrarli direttamente oppure assegnarli in concessione, a titolo gratuito, attraverso procedure ad evidenza pubblica, secondo i principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, a una serie di soggetti individuati dalla legge, quali comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale, operatori dell'agricoltura sociale, enti parco nazionali e regionali.

Lo schema seguente riassume, secondo quanto disposto dal codice antimafia, le fasi principali del procedimento di gestione dei beni, nel quale si distinguono la fase giudiziaria e quella amministrativa.

I soggetti istituzionali coinvolti sono:

- il tribunale, che ordina anche d'ufficio il sequestro e dispone la confisca dei beni della persona proposta e individua l'amministratore giudiziario, attingendo il suo nominativo da quelli degli iscritti all'albo specifico;
- l'amministratore giudiziario, che gestisce i beni fino alla confisca di II grado;
- l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che gestisce i beni dopo la confisca di II grado e dopo quella definitiva, realizza la fase amministrativa, cioè destina i beni che sono divenuti disponibili.

In sintesi, si possono verificare 3 diverse ipotesi:

CASO A: il tribunale riceve la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto, inviata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, o dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, o dal Questore competente o infine dal direttore della Direzione investigativa antimafia, e quindi dispone il sequestro dei beni.

Dopo una fase di dibattimento nel quale la persona dimostri la provenienza lecita dei beni, il Tribunale, ove assuma indimostrata tale liceità, ne conferma l'indisponibilità con il decreto di confisca di I grado. Il proposto non impugna questo provvedimento, pur avendo la facoltà di farlo, e quindi, una volta scaduti i termini del ricorso, la confisca diventa definitiva. I beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e sono disponibili alla destinazione.

CASO B: l'iter si differenzia dal caso precedente se il proposto decida di ricorrere contro il sequestro e la confisca. Contro la confisca il proposto e il suo difensore possono ricorrere in appello.

Se il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello conferma la confisca e detto provvedimento non viene impugnato, una volta scaduti i termini del ricorso la confisca diventa definitiva. I beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e sono disponibili alla destinazione.

Se invece il proposto propone ricorso in Cassazione e la Corte conferma il provvedimento di confisca già adottato nei precedenti gradi di giudizio, la confisca diviene definitiva e i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato e sono disponibili alla destinazione.

CASO C: se, a seguito del dibattimento, il sequestro è revocato dal Tribunale o se, a seguito delle impugnazioni, la confisca è revocata dalla Corte d'Appello o dalla Corte di Cassazione, i beni tornano nella disponibilità del proposto che ha dimostrato la loro provenienza lecita.


I ruoli di Amministratore Giudiziario e Agenzia Nazionale ANBSC

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

gestisce i beni dal sequestro alla confisca di II grado

AGENZIA NAZIONALE

gestisce i beni dopo la confisca di II grado fino alla destinazione



Il colore verde identifica l'azione di Agenzia nazionale - Il blu identifica l'azione dell'Amministratore giudiziario

L'amministratore giudiziario è il primo soggetto istituzionale che interviene nella gestione dei beni sequestrati che rimangono a lui affidati fino alla confisca di II grado. L'amministratore giudiziario continua la sua attività nelle fasi successive, in particolare per la fase di verifica dei crediti che spesso viene effettuata anche dopo la confisca definitiva.

È nominato dal Tribunale con il medesimo provvedimento con cui è disposto il sequestro dei beni ed è individuato il giudice delegato alla procedura. È scelto tra coloro che sono iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari, istituito con il decreto legislativo n. 14 del 4 febbraio 2010 e gestito dal Ministero della Giustizia. È un pubblico ufficiale.

Il suo compito è quello di occuparsi della gestione provvisoria dei beni, custodirli, conservarli e amministrarli, possibilmente incrementandone il reddito. Per realizzare le sue funzioni può chiedere al giudice delegato la collaborazione di tecnici ed esperti ed è comunque supportato da Agenzia nazionale.

Entro 30 giorni dalla nomina, l'amministratore giudiziario deve redigere una relazione dettagliata individuando le forme di gestione ottimali ed è suo compito segnalare al giudice delegato l'eventuale esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro. Nel corso del suo incarico l'amministratore giudiziario relaziona periodicamente sulla gestione, aggiornando anche l'Agenzia nazionale.

Nel caso del sequestro di aziende l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla nomina (prorogabili a sei), deve presentare al Tribunale un'ulteriore relazione contenente un'analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e l'eventuale programma con la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di prosecuzione o ripresa dell'attività.

Qualora invece non sia ritenuta opportuna la continuazione dell'attività aziendale viene disposta la liquidazione o ne viene dichiarato il fallimento. Compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma questi ultimi solo con l'autorizzazione del giudice delegato. Sostiene le spese di gestione attingendo dalle somme sequestrate o confiscate e comunque disponibili nel procedimento; qualora queste risorse non siano sufficienti è lo Stato ad anticipare il neces-

sario, con diritto di ripetizione se le misure di sequestro o confisca sono revocate. Tutte le operazioni devono essere scritte dall'amministratore in un registro che è convalidato dal giudice delegato. In caso di incapacità o irregolarità, l'incarico può essere revocato.

Il secondo soggetto istituzionale che interviene nella gestione dei beni confiscati è l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC o Agenzia nazionale).

L'Agenzia nazionale è un soggetto di diritto pubblico con personalità giuridica ed è stata istituita con la legge n. 50 del 31 marzo 2010, a seguire la disciplina è confluita nel codice antimafia, che regola i compiti e il funzionamento dell'ente.

Fino al decreto di confisca di II grado, l'Agenzia nazionale svolge un ruolo di ausilio e supporto all'autorità giudiziaria e all'amministratore giudiziario. In seguito, terminate le funzioni dell'amministratore giudiziario, si occupa direttamente della gestione dei beni. Le compete la gestione e l'attività di destinazione di tutti i beni confiscati presenti sul territorio nazionale: in questo modo sono riunite in un unico soggetto istituzionale tutte le competenze in questa materia, nella volontà di migliorare la funzionalità dei procedimenti.

Openregio.anbsc.it è il sito dei dati sui beni confiscati messo a disposizione dall'Agenzia nazionale.

È bene precisare che l'elenco e le informazioni riferite ai beni, disponibili in Open Regio, fanno riferimento ai beni confiscati secondo la normativa riferita all'Agenzia nazionale, che in linea generale ha la competenza, nei procedimenti penali, per i reati elencati negli artt. 240 bis c.p. e 51 comma 3 bis c.p.p., anche se ogni singolo atto viene controllato singolarmente per verificare l'effettiva competenza.

Si precisa che l'Agenzia nazionale non ha competenza sui reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

Il cittadino, il quale può liberamente consultare Open Regio, non leggerà

quindi esclusivamente un elenco di beni limitato solo alle confische di prevenzione previste dal codice antimafia, ma pure per i reati di cui agli articoli del codice penale e di procedura penale sopra citati.

L'organo finanziario denominato Fondo unico di giustizia (FUG) è stato istituito nel 2008 con il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e, come precisato dal decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A.

Nel FUG confluiscono principalmente le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali, nei procedimenti di prevenzione oltre che i proventi derivanti dai beni confiscati.

Inoltre confluisce nel Fondo anche ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale, come titoli al portatore, titoli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, valori di bollo, crediti pecuniari, conti correnti, conti di deposito titoli, libretti di deposito.

Queste risorse non sono di proprietà dello Stato fino al momento in cui l'ufficio giudiziario non comunichi a Equitalia Giustizia il dissequestro o la confisca.

Nel primo caso le somme sono restituite ai proprietari, nel secondo verranno suddivise, in base a quanto previsto ogni anno da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra Ministero dell'interno, Ministero della Giustizia ed entrate del bilancio dello Stato.

Il codice antimafia prevede che l'Agenzia nazionale versi nel Fondo unico giustizia:

- le somme di denaro confiscate;
- le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili, anche registrati, oggetto di confisca;
- i titoli e le partecipazioni societarie, limitatamente al caso in cui la società sia priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili;
- le somme derivanti dal recupero dei crediti personali della persona sottoposta alla misura di prevenzione patrimoniale;
- le somme ricavate dalla vendita di beni immobili;

- le somme e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dell'azienda.

La destinazione delle somme confluite nel Fondo Unico è subordinata a due esigenze prioritarie: esse devono essere primariamente destinate al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, mediante l'attribuzione al fondo appositamente dedicato e devono essere utilizzate per amministrare altri beni confiscati; soddisfatte queste due necessità possono essere destinate.

Nello svolgimento della fase giudiziaria nel caso di beni mobili, registrati e non, è prevista la facoltà dell'amministratore giudiziario di procedere alla loro vendita per poi versare i proventi della transazione al Fondo Unico Giustizia.

6

Quando i beni possono essere riutilizzati? E come?

La destinazione dei beni e il loro riutilizzo. Beni immobili, beni aziendali e altri beni.

I beni confiscati devono essere restituiti alla collettività attraverso il loro riutilizzo sociale. Questo è il principio e il fine sul quale si fonda tutta l'attività che ad oggetto i beni confiscati.

L'Italia è il solo Paese in Europa a prevedere questo obiettivo. È stata l'associazione "Libera, nomi e numeri contro le mafie" ad avviare una petizione popolare che ha coinvolto oltre un milione di cittadini e ha portato all'approvazione della fondamentale legge 109 del 7 marzo del 1996, in base alla quale i beni confiscati non possono avere altra funzione se non quella di servire alla società: accumulati e sottratti illecitamente e con la violenza alla comunità, le devono essere restituiti e diventare servizi, scuole, strumenti e luoghi dove, e con i quali, si possa operare contro ogni forma di disagio sociale.

Nel corso degli anni, la legislazione in materia di beni confiscati è stata aggiornata con l'obiettivo di renderla sempre più efficace.

I beni confiscati, secondo un criterio dell'Agenzia nazionale, siano essi immobili o aziende, vengono classificati in due gruppi, quello dei beni in gestione e quello dei beni destinati.

Alla prima sezione appartengono tutti quei beni che per diversi motivi, ad esempio l'iter giudiziario in corso, non sono ancora stati trasferiti ad altre Amministrazioni dello Stato o agli Enti locali e quindi sono ancora affidati all'Agenzia nazionale stessa.

I beni destinati, invece, sono quelli per i quali le procedure sono terminate e dunque l'Agenzia nazionale ha potuto renderli disponibili, sia per finalità istituzionali (usati ad esempio dalle forze dell'ordine) sia per finalità sociali (usati da soggetti terzi).

Purtroppo, il fatto che i beni siano stati destinati non significa necessariamente che siano stati anche riutilizzati: molti beni, infatti, dopo la destinazione e il trasferimento ai Comuni, rimangono ancora inutilizzati.

Il processo di destinazione dei beni confiscati è suddiviso in due fasi:

- la fase giudiziaria, che va dalla presentazione della proposta di applicazione del sequestro di prevenzione fino alla confisca definitiva del bene;

- la fase amministrativa, che va dalla confisca definitiva fino alla destinazione dello stesso.

Uno dei fini istituzionali di Agenzia nazionale è favorire l'assegnazione di beni e aziende, anche se provvisoria, con il preciso scopo di evitare che i tempi del procedimento determinino la perdita del valore del bene o la chiusura e il fallimento di un'azienda.

L'assegnazione provvisoria dei beni viene concessa per fini istituzionali o sociali agli Enti Locali e alle associazioni del Terzo Settore indicate dal codice antimafia.

Qualora l'assegnazione sia provvisoria, coloro che sono interessati al riutilizzo devono tenere conto della possibilità che il bene possa essere restituito al proprietario in caso di dissequestro o revoca della confisca.

L'iter procedurale dell'assegnazione provvisoria è diverso a seconda della fase giudiziaria in cui essa è disposta:

- fino alla fase di confisca di II grado questo provvedimento è di competenza dell'autorità giudiziaria. Se il giudice ritiene possibile l'assegnazione provvisoria dei beni sequestrati o confiscati, l'Agenzia nazionale provvede, assistita dai Nuclei di supporto individuati nelle Prefetture, a svolgere le verifiche sui soggetti interessati e ad avviare le verifiche propedeutiche alla futura assegnazione. L'assegnazione disposta durante il sequestro o la confisca di primo grado proseguirà, alle stesse condizioni, anche fino alla confisca di secondo grado, salvo che l'Agenzia nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, decida di rivederne i contenuti;
- dopo la confisca di II grado, è di competenza dell'Agenzia nazionale disporre l'assegnazione provvisoria e definire i termini del rapporto di concessione con gli assegnatari provvisori.

Ai sensi dell'articolo 45 del codice antimafia, a seguito della confisca definitiva, i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi, quindi a

titolo originario. La tutela dei terzi creditori, muniti o meno di garanzie reali, è disciplinata nel Titolo IV del codice antimafia, "Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali".

Beni immobili

La destinazione dei beni immobili dipende dalla loro tipologia, dal loro stato di fatto e dalle considerazioni in merito ai fabbisogni sociali e del tessuto economico e produttivo propri del territorio sul quale sorgono.

In base a quanto previsto dall'art.48 del codice antimafia, i beni immobili confiscati definitivamente possono essere:

- mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi connessi allo svolgimento di attività istituzionali da parte di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse ;
- utilizzati da Agenzia nazionale per finalità economiche, previa autorizzazione del Ministro dell'interno;
- trasferiti al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito oppure al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione, per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;
- assegnati direttamente agli enti e Associazioni del Terzo Settore;
- venduti o demoliti.

La destinazione degli immobili per finalità istituzionali intende soddisfare le esigenze di enti pubblici statali e territoriali, destinando i beni a divenire sedi in cui si erogano servizi pubblici o si svolgono le rispettive attività istituzionali.

Questa scelta risulta preferibile rispetto alle altre destinazioni nei seguenti casi:

- l'Ente pubblico paga a un soggetto privato il canone di locazione di un immobile dove svolge le sue funzioni o eroga un servizio alla comunità. In questo caso il valore sociale si realizza mediante la riduzione dell'onere sostenuto dalla finanza pubblica;

- l'immobile ha caratteristiche fisiche - impiantistiche e autorizzazioni tali da renderlo adatto ad ospitare funzioni necessarie all'Ente pubblico.

La destinazione per finalità sociali è diretta alla realizzazione di azioni di:

- inclusione sociale destinate a persone che vivono in condizioni di marginalità ed esclusione;
- realizzazione di spazi pubblici al servizio dei cittadini, come servizi per l'infanzia, per i giovani e per gli anziani;
- sostegno per la creazione di opportunità lavorative per i giovani e fasce deboli della popolazione, con la contestuale produzione di beni e servizi di interesse pubblico.

La destinazione per finalità economiche prevede il vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. L'Ente che intende procedere in tal senso dovrà dimostrare che

- non è stato possibile procedere all'assegnazione, diretta o indiretta, dei beni per finalità istituzionali o sociali (fatto salvo il caso in cui le finalità economiche non siano poste, già all'origine, a fondamento della manifestazione d'interesse);
- non sussistono cause ostative che indichino che il bene dopo l'affidamento possa ritornare, anche per interposta persona, nella disponibilità della criminalità organizzata;
- il soggetto affidatario è stato individuato in modo da garantire la massima convenienza economica capace di concretizzare il maggior reddito del bene.

L'ente destinatario può optare per una gestione diretta dell'immobile – anche consorziandosi con altri soggetti o attraverso associazioni – oppure, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito agli enti del Terzo Settore nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, si procederà alla vendita dell'immobile.

Si tratta di un'ipotesi residuale dettagliatamente descritta dal codice: decorsi infruttuosamente 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle ma-

nifestazioni di interesse o del termine previsto dai bandi di assegnazione diretta, l'Agenzia nazionale chiederà al Nucleo di supporto della Prefettura competente di convocare una riunione volta ad individuare l'eventuale sussistenza di condizioni per la destinazione.

Nel caso di esito infruttuoso di questa seconda verifica, l'Agenzia nazionale predisporrà un bando di vendita, dandone annuncio sul proprio sito internet e su quello dell'Agenzia del Demanio.

La vendita verrà effettuata al miglior offerente (quindi potenzialmente anche un privato) ma è riconosciuto un diritto di opzione prioritaria all'acquisto a:

- cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
- enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
- associazioni di categoria che assicurino, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico
- fondazioni bancarie;
- enti territoriali.

Decorsi inutilmente 3 anni dall'avvio della procedura di vendita, i beni sono mantenuti al patrimonio dello Stato e la gestione affidata all'Agenzia del Demanio.

L'art 112, comma 21, prevede che Agenzia nazionale possa disporre la distruzione o demolizione del bene immobile, nel caso in cui questo sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile.

Beni aziendali

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, i beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento di Agenzia nazionale:

- all'affitto e al comodato;
- alla vendita;
- alla liquidazione;

- alla destinazione per fini istituzionali.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 bis, del codice antimafia i beni aziendali, ove si tratti di beni immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere trasferiti per fini istituzionali o sociali al patrimonio del Comune ove i beni sono siti, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività di impresa o i diritti dei creditori della stessa.

L'Agenzia nazionale individua la categoria di destinazione più appropriata, considerando la situazione economica, giuridica, patrimoniale dell'azienda confiscata e soprattutto l'impatto che la soluzione adottata può avere in termini occupazionali e sociali.

Va precisato che la disciplina relativa alle somme di denaro che affluiscono al Fondo unico giustizia non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o connessi ai beni aziendali, permettendo in tal modo alle aziende sequestrate e/o confiscate di proseguire con la propria attività.

L'affitto dell'azienda a società e ad imprese pubbliche o private è possibile solo se vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva. In alternativa può essere utilizzato anche l'istituto del comodato, senza oneri a carico dello Stato, indirizzato a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta tra l'affitto e il comodato, si tende a privilegiare la soluzione che garantisca al massimo il mantenimento dei livelli occupazionali.

La vendita è contemplata quando essa produca maggiore utilità per l'interesse pubblico o sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Può essere disposta in favore di chiunque ne faccia richiesta, ferma restando l'applicazione dell'informativa antimafia.

La liquidazione è ammessa negli stessi casi previsti per la vendita. La destinazione per finalità istituzionali delle aziende viene disposta con provvedimento di Agenzia nazionale mediante la concessione agli enti o alle associazioni del Terzo Settore qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, in particolare l'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.

Beni finanziari

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, l'Agenzia nazionale versa – ad eccezione delle somme di denaro o dei proventi derivanti o comunque connessi a beni aziendali confiscati – al Fondo unico giustizia:

- le somme di denaro confiscate ;
- le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili, anche registrati, oggetto di confisca;
- le somme ricavate dalla vendita di titoli e le partecipazioni societarie, limitatamente al caso in cui la società sia priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire il mantenimento dei livelli occupazionali;
- le somme derivanti dal recupero dei crediti personali del proposto.

Come già detto in precedenza, la destinazione di tali somme al Fondo subisce due eccezioni:

- quando le somme devono essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- quando le somme devono essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati.

Si ricorda, inoltre, che nel FUG confluiscono anche le somme di denaro e i proventi derivanti dall'affitto, vendita o liquidazione dell'azienda e le somme ricavate dalla vendita degli immobili, al netto delle spese di gestione e vendita degli stessi.

Anche in questo caso, le somme possono essere destinate al risarcimento delle vittime di reati di tipo mafioso, mediante l'attribuzione al Fondo dedicato.

Beni mobili e beni mobili registrati

In ordine alla destinazione dei beni mobili registrati confiscati, il codice antimafia prevede:

- la destinazione a fini istituzionali e sociali;

- la vendita;
- la distruzione.

I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati da Agenzia nazionale per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o agli enti del Terzo Settore richiamati nel codice antimafia.

Proprio per favorire i soggetti interessati all'assegnazione di un bene mobile, anche in via provvisoria, Agenzia nazionale ha elaborato un valido strumento utile per comprendere le procedure: *"I beni mobili iscritti in pubblici registri. Linee guida per la destinazione"*. Nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla destinazione del bene, Agenzia nazionale provvede alla vendita.

La procedura di vendita è curata dall'Ufficio gare e contratti di Agenzia. In alternativa, si provvederà per mezzo delle Vendite Giudiziarie presso ciascuna Corte d'Appello. La vendita può essere avviata anche nel periodo che precede la definitività del provvedimento giudiziario, in caso di revoca della confisca, la restituzione deve essere equivalente al prezzo del bene venduto. Infine, qualora il bene sia improduttivo o oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile verrà disposta la sua distruzione.

I proventi derivati dalla vendita dei beni devono essere versati al FUG al netto del risarcimento dovuto alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Riassumendo, possiamo ricordare che una volta che un bene è trasferito al patrimonio pubblico, dello Stato o dei Comuni, la legge dispone due diversi percorsi di riutilizzo: quello istituzionale e quello sociale. Il riutilizzo per finalità istituzionali è realizzato direttamente da Agenzia nazionale che lo dispone "finalità di giustizia, di ordine pubblico, di protezione civile". Un esempio: gli immobili possono diventare sedi delle caserme delle Forze dell'Ordine. Il riutilizzo per finalità sociali è invece generalmente attuato dagli Enti locali. I Comuni possono decidere di utilizzare in proprio i beni, come sedi di uffici pubblici, di scuole o di altri servizi utili ai cittadini, oppure possono aprire bandi pubblici che assegnano i beni a soggetti

sociali, associazioni, cooperative e comunità. Questi soggetti parteciperanno ai bandi presentando progetti che possono prevedere la realizzazione di case famiglia, centri di accoglienza e culturali, case rifugio, secondo un modello di economia sociale. L'Agenzia nazionale per destinare i beni ad un altro Ente agisce con un decreto di destinazione. Questo atto formale contiene interessanti informazioni, raramente pubbliche, sulla "vita" precedente del bene destinato quali la sua storia e quella del proposto, l'iter giudiziario, i fatti criminali di un territorio e la mappa delle famiglie di mafia e dei loro interessi diffusi.

Ogni Comune, Provincia, città metropolitana o Regione a cui l'Agenzia nazionale abbia trasferito uno o più beni, è obbligato a redigere un elenco degli stessi e a pubblicarlo online nella pagina "Amministrazione trasparente", sotto la voce "Beni immobili e gestione patrimonio". Questi obblighi derivano sia dalle previsioni della normativa sulla trasparenza sancita dal decreto legislativo n.33 del 2013 sia dalle disposizioni del codice antimafia. Ne descriveremo in seguito tutte le specifiche.



Immagine del palazzo del comune di Aviano, in Friuli Venezia Giulia, dove si trova il bene immobile riutilizzato a fini sociali.

7

Quali sono i soggetti che possono agire per riutilizzare i beni disponibili? E come?

Gli enti territoriali. Strutture di supporto ad Agenzia nazionale, i Comuni, le associazioni del Terzo Settore.

Le strutture di supporto ad Agenzia nazionale: i Nuclei di Supporto presso le Prefetture e i Tavoli provinciali per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata

Il decreto legge n. 4/2010 ha previsto l'istituzione dei Nuclei di Supporto presso le Prefetture (NDS), i quali sono chiamati a svolgere attività di affiancamento ad Agenzia nazionale per la realizzazione di un'efficace e tempestiva amministrazione dei beni in gestione in vista della loro destinazione e per le attività di monitoraggio e controllo di quelli già destinati. Attualmente, i Nuclei di Supporto sono previsti dall'art. 112, comma 3, del codice antimafia:

L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.

In merito alla composizione dei Nuclei di Supporto, Agenzia nazionale ha fornito alcune indicazioni. Durante la prima fase di monitoraggio e censimento, è di fondamentale importanza la partecipazione dei rappresentanti della Cancelleria del Tribunale, della Camera di Commercio, dell'Agenzia del Demanio e dell'Agenzia delle Entrate.

Nella fase di gestione, invece, un ruolo importante può essere svolto dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine, degli Enti territoriali, delle Associazioni più rappresentative e dei Direttori dei Consorzi Sviluppo e Legalità tra Comuni presenti sul territorio.

È facoltà dei Prefetti individuare i rappresentanti delle altre amministrazioni, degli enti e delle associazioni partecipanti alle attività del Nucleo, attraverso il

provvedimento di costituzione dello stesso e sulla base delle linee guida adottate da Agenzia nazionale.

I Nuclei di Supporto svolgono una duplice funzione: fornire un concreto sostegno ad Agenzia nazionale nei procedimenti di destinazione dei beni e supportare il Prefetto nell'attività di monitoraggio rivolta a evidenziare situazioni problematiche, distorte o inadeguate dei beni e a intercettare l'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, da parte dei medesimi soggetti criminali ai quali erano stati confiscati.

Nel dettaglio, i principali compiti dei Nuclei di Supporto sono:

- l'effettuazione di preliminari attività di analisi dei beni sequestrati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti di prevenzione patrimoniale;
- la realizzazione di una mappatura dei beni, verificando lo stato manutentivo e occupazionale e eventuali criticità (ad esempio, i gravami ipotecari) e accertando l'esistenza di eventuali procedure esecutive immobiliari e/o fallimentari;
- la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse in seno alla Conferenza di servizi telematica propedeutica alla destinazione dei beni confiscati in via definitiva;
- la realizzazione di incontri tra i vari portatori di interesse per discutere sulle criticità eventualmente esistenti su un determinato bene (ad esempio nel caso di beni localizzati in Comuni di piccole dimensioni, privi delle risorse e delle competenze necessarie ad affrontare l'impegno gravoso della gestione dei beni);
- il supporto ad Agenzia nazionale nella stipula dei protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie al fine di garantire la prosecuzione o la ripartenza dell'attività di impresa sottoposta a sequestro o confisca;
- il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, verificando cioè la conformità del loro utilizzo da parte di privati e degli enti pubblici;
- ogni altra attività preordinata alla rimozione di tutte le eventuali ulteriori criticità che impediscono la destinazione dei beni.

È prevista, in base all'art. 41 ter del codice antimafia, la possibilità di istituire,

presso le Prefetture, i Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate (NP), coordinati dai Prefetti o da loro delegati.

I Tavoli provinciali permanenti hanno lo scopo di:

- favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
- dare ausilio all'amministratore giudiziario e ad Agenzia nazionale nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
- favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
- promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
- esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e da Agenzia nazionale.

I soggetti che compongono i Tavoli sono indicati dal codice antimafia:

- un rappresentante di Agenzia nazionale individuato, di regola, nel dirigente della prefettura;
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
- un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale ;
- un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c;
- un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura. Il prefetto può estendere ai rappresentanti degli Enti locali la partecipazione al Tavolo.

I Comuni, gli Enti locali

Nel codice antimafia i principali destinatari dei provvedimenti di destinazione dei beni, in particolare degli immobili, sono i Comuni, le Regioni, le Province e le Città metropolitane.

Come può un ente locale ottenere in assegnazione un bene confiscato? Le istituzioni competenti hanno elaborato una serie di strumenti utili per conoscere le modalità di attivazione e lo svolgimento delle procedure di richiesta di assegnazione di un bene sequestrato o confiscato.

In particolare, l'Agenzia nazionale ha elaborato una serie di linee guida contenute nei testi intitolati:

- “Linee guida per l'amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati”;
- “I beni mobili iscritti in pubblici registri. Linee guida per la destinazione”.

Anche il Parlamento ha elaborato un manuale, il “Vademecum per gli Enti locali per il riutilizzo e la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati”. È suddiviso in due sezioni: la prima è impostata in modalità F.A.Q. (*Frequently Asked Questions*) e consente di schematizzare gli snodi procedurali previsti dal codice antimafia e fornisce utili suggerimenti operativi. A completamento delle informazioni vengono riepilogati tutti i recapiti necessari per l'acquisizione di ulteriori indicazioni e precisazioni su casi particolari.

La seconda sezione del testo propone un approfondimento ancora più dettagliato.

Al Vademecum sono allegati una serie di modelli molto utili agli amministratori locali:

- il modello di avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la gestione gratuita dei beni confiscati alla criminalità;
- il modello di formulazione di interesse;
- il modello di regolamento comunale per l'acquisizione, la gestione e il riutilizzo

dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;

- il modello di avviso pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito;
- il modello di convenzione per l'assegnazione in uso di un bene confiscato alla criminalità organizzata.

Li abbiamo riportati anche nell'appendice del presente Manuale per rendere al lettore più immediata la consultazione. In ogni caso per completezza, come già detto in precedenza, gli strumenti predisposti dalle Istituzioni devono essere sempre consultati.

Di seguito riportiamo a grandi linee le fasi della procedura che un Ente locale deve realizzare per poter richiedere in gestione un bene immobile:

1. Accedere sul sito di Agenzia nazionale e chiedere le credenziali che permettono di consultare la banca dati di Open Regio, nella sezione dedicata agli Enti Locali.
2. Individuare il bene nell'apposita sezione, consultando sia l'opzione Beni Destinati sia quella Beni in Gestione. Puntando il cursore sulla casella "dati di localizzazione", specificando la Regione/Provincia/Comune, apparirà la cartina con i beni geolocalizzati; cliccando sul bene che interessa, si aprirà la scheda sintetica per singola particella o subalterno catastale.
3. È buona prassi, una volta individuato il bene, che l'Ente locale apra un'indagine da svolgere anche attraverso sopralluoghi, verificando direttamente le condizioni del bene, il suo stato di fatto, se eventualmente è occupato, lo stato di manutenzione...
4. Nel caso in cui il bene corrisponda alle aspettative e ne sia confermato l'interesse, la proposta di acquisizione dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale, che attraverso le valutazioni sull'esito dei sopralluoghi potrà formulare le ipotesi di riutilizzo possibili, da sviluppare ovviamente in conformità alle finalità previste dal codice antimafia.
5. Qualora sussista interesse ad utilizzare il bene per finalità sociali, l'Ente dovrà pubblicare, preferibilmente ancor prima della confisca definitiva, un "avviso

esplorativo”, al fine di acquisire le eventuali disponibilità dei soggetti del Terzo Settore (la descrizione più dettagliata di questi soggetti è contenuta nel paragrafo seguente).

6. L'Ente che vuole chiedere il trasferimento del bene nel proprio patrimonio deve formulare la “manifestazione di interesse”, indirizzata ad Agenzia nazionale e corredata da un progetto di utilizzo in cui si deve specificare precisamente:

- le modalità di gestione del bene;
- i tempi di operatività necessari per la realizzazione del programma di riuso;
- le fonti di finanziamento che si intendono utilizzare;
- la sostenibilità economica del progetto e le ricadute, anche in termini economici, per i soggetti che beneficeranno della finalità della proposta.

Con la locuzione sostenibilità economica si intende la capacità del progetto di generare valore sia economico-finanziario sia sociale, a vantaggio della collettività. Tale sostenibilità varia a seconda dell'attività che si intende svolgere.

Ad esempio:

- per le attività di volontariato, le spese di gestione dovranno essere coperte facendo ricorso a supporti finanziari da indicare nella formulazione della proposta di riutilizzo o nella sottoscrizione della convenzione che attribuisce la disponibilità del bene;
- per le attività organizzate in forma di impresa, il progetto dovrà contenere concreti piani di impresa che possano far tendere l'attività all'autosufficienza nell'arco di 3-5 anni. Anche in questo caso la fonte di finanziamento deve essere specificata nel progetto;
- per le attività riguardanti la fornitura di servizi socio-sanitari, va tenuto conto che una quota di risorse dovrà comunque pervenire da servizi resi a pagamento da almeno una parte dell'utenza, anche se la fonte di finanziamento principale faccia affidamento su risorse pubbliche;
- per le attività di natura imprenditoriale finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, si dovrà prioritariamente prevedere la copertura dei costi attraverso la vendita di beni e/o servizi prodotti, pur potendo comunque beneficiare di agevolazioni pubbliche o donazioni.

7. Il provvedimento di assegnazione emesso da Agenzia nazionale e debitamente trascritto, permette anche la trascrizione a titolo originario presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

È importante ricordare che l'appartenenza del bene al patrimonio immobiliare indisponibile dell'ente comporterà il divieto di alienazione e il vincolo di utilizzo stabilito dal codice antimafia e dal provvedimento di trasferimento di Agenzia nazionale.

8. L'Ente locale può optare per la gestione diretta del bene, utilizzando competenze e professionalità già operative ed attive.

Uno strumento interessante per superare eventuali criticità relative alla mancanza di risorse o di competenze necessarie è l'unione dei Comuni in Consorzi, costituiti sia in forma privatistica sia in forma pubblicistica, che permettono lo sviluppo di progettualità d'area condivise e garantiscono l'efficienza dell'apparato amministrativo.

9. È particolarmente consigliato all'Ente locale di dotarsi di un Regolamento contenente specifiche disposizioni relative alle procedure di acquisizione dei beni nel proprio patrimonio, della loro gestione ed eventualmente della loro assegnazione a terzi. Il Regolamento è necessario per dare attuazione ai principi di uguaglianza, imparzialità, pubblicità, sostenibilità e trasparenza.

L'Ente locale deve dare indicazione precisa ed esplicita:

- dei principi e delle finalità del regolamento;
- delle modalità di formulazione della manifestazione di interesse;
- delle modalità di riutilizzo dei beni immobili e di quelle relative al procedimento di acquisizione del bene da parte dell'Ente Territoriale;
- delle modalità di gestione dei beni a seconda che si tratti di finalità istituzionali, sociali o economiche;
- degli elementi previsti dalle regole di diritto pubblico per la concessione amministrativa. È necessario specificare:
 - l'oggetto e la finalità dell'accordo;
 - l'individuazione del bene oggetto del contratto;
 - gli obblighi del concessionario;

- gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
- la data di decorrenza del rapporto ed il termine di scadenza;
- la revoca per ragioni di pubblico interesse e le cause di decadenza per inadempimento;
- delle modalità di rendicontazione e monitoraggio.

10. Se l'Ente scelga la gestione indiretta potrà dare in concessione il bene a specifiche categorie di soggetti, selezionate mediante procedura di evidenza pubblica.

In questo caso, la gestione indiretta si deve realizzare secondo dei precisi principi:

- gratuità del rapporto di concessione. Non potrà essere previsto alcun pagamento a favore dell'Ente;
- trasparenza della procedura di assegnazione. Tale principio si realizzerà mediante la preventiva adozione da parte dell'Ente di un regolamento di assegnazione dei beni confiscati;
- adeguata pubblicità. Si dovranno assumere idonee forme che permettano la massima partecipazione di tutti i soggetti in grado di realizzare le finalità sociali perseguite dall'Ente;
- parità di trattamento. La scelta tra più richieste dovrà essere sempre motivata e comprovata in base ad una specifica valutazione dei requisiti di ammissione alla selezione.

Per ottemperare questi principi, è consigliata l'adozione di un bando di selezione per la concessione dell'immobile confiscato. All'interno del bando è necessario specificare:

- le caratteristiche dei soggetti ammessi alla selezione;
- l'indicazione specifica dell'immobile e delle attività progettuali;
- la durata della concessione;
- le modalità di valutazione delle domande, incluse le indicazioni concernenti la esclusione delle domande;
- gli obblighi del concessionario.

Il punteggio per la concessione dovrà essere attribuito in base ai seguenti criteri:

- curriculum del concorrente;
- validità ed efficacia del modello organizzativo proposto;
- grado di utilità sociale e idoneità del progetto a generare valore aggiunto per la comunità di riferimento anche in via prospettica e potenziale;
- grado di fruibilità pubblica degli spazi in assegnazione;
- coerenza ed interoperabilità del progetto con gli strumenti di pianificazione e le iniziative attuate in ambito sociale dell'Ente Locale;
- sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

A seguito della procedura di destinazione del bene, in capo all'Ente locale e all'eventuale soggetto del Terzo Settore concessionario sorgono una serie di obblighi.

L'Ente locale deve pubblicare sul proprio sito istituzionale un apposito elenco dei beni trasferiti, aggiornandolo con cadenza mensile.

L'elenco dovrà contenere i dati riguardanti:

- gli estremi del provvedimento di trasferimento;
- l'indirizzo e i dati catastali;
- la consistenza e la destinazione;
- le modalità di utilizzazione del bene;
- in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'oggetto e la durata dell'atto di concessione;
- in caso di bene confiscato utilizzato per finalità di lucro è necessario indicare le informazioni relative al contratto di concessione, l'importo del canone e le concrete modalità di impiego delle somme accertate in entrata.

La mancata pubblicazione dell'elenco comporterà responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Il Sindaco, entro un anno dalla destinazione, dovrà inviare ad Agenzia nazionale le informazioni riguardanti la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche.

Inoltre, se entro due anni dal trasferimento del bene l'Ente locale non avrà provveduto all'assegnazione o all'utilizzo del bene, l'Agenzia nazionale dispone

la revoca del trasferimento o la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Gli obblighi in capo al concessionario possono essere inseriti in un'apposita convenzione e sono quelli di:

- assumere a proprie cure e spese, senza richiedere rimborsi o indennizzi, di tutti gli interventi manutentori ordinari e straordinari e di ogni lavoro di riadattamento, miglioramento e addizione;
- rispettare le norme materia di sicurezza degli impianti con esonero della parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare da fatti dolosi e colposi, compresi quelli compiuti da terzi;
- stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi;
- utilizzare il bene concesso per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale presentata in sede di selezione pubblica;
- avviare tale attività entro tre mesi (termine consigliato) dalla stipula del contratto o dal termine degli eventuali lavori di ristrutturazione dell'immobile;
- mantenere inalterata la destinazione del bene concesso per tutta la durata del contratto;
- restituire il bene concesso nella sua integrità come da verbale di consegna salvo il deperimento di uso;
- non cedere a terzi il bene o il contratto;
- non utilizzare l'immobile per attività di propaganda politica;
- comunicare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto il nominativo del referente cui il concedente indirizzerà tutte le comunicazioni relative alla gestione;
- inserire, nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere, le finalità previste e lo stemma dell'Ente Locale.

Gli Enti del Terzo Settore

Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione, sulla base di apposita convenzione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento a un Ente del Terzo Settore (ETS).

Analogamente agli altri soggetti destinatari, anche gli ETS devono rispettare norme e procedure.

L'elencazione puntuale dei soggetti rappresentativi del privato sociale è contenuta nell'articolo 48 del codice antimafia: comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli Enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale, altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, senza scopo di lucro, operatori dell'agricoltura sociale, Enti parco nazionali e regionali.

Normalmente il Terzo Settore partecipa all'assegnazione in maniera indiretta grazie all'Ente locale che ha acquisito il bene attraverso l'Agenzia nazionale e che, decidendo di impiegarlo per fini sociali, lo assegna in concessione a titolo gratuito a tali soggetti.

Il decreto legislativo n.117 del 2017 (detto anche codice del Terzo Settore) ha introdotto un meccanismo di assegnazione diretta dall' Agenzia nazionale ai soggetti del privato sociale con un significativo alleggerimento delle procedure e delle tempistiche, inevitabili quando si debba invece passare attraverso la mediazione dell'ente locale. Si ricorda che in questa specifica ipotesi di destinazione, la proprietà del bene rimane in capo all'Agenzia nazionale e agli Enti del Terzo Settore viene assegnata la sola gestione.

Il 26 maggio 2020, Agenzia nazionale ha approvato i criteri per il primo bando nazionale per l'assegnazione diretta di tremila beni immobili agli enti del Terzo Settore.

Tra questi, vi sono i criteri con cui deve realizzarsi la destinazione sociale dei beni, le cinque macro-aree tematiche entro cui far gravitare il progetto di riabilitazione e rifunzionalizzazione del bene (aree sociale, salute e prevenzione, occupazione e ricerca, cultura – inclusi gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio – sicurezza e legalità); e inoltre le modalità di valutazione dell'idoneità del progetto a generare valore aggiunto per la comunità di riferimento e della sostenibilità economico finanziaria.

8

Realizzare un progetto:

Un esempio di scuola sull'impegno di un bene. Ipotesi progettuale degli studenti dell'Istituto Tecnico G. G. Marinoni di Udine.

Il testo e le immagini di questo paragrafo sono stati forniti direttamente dall'Istituto G.G. Marinoni a ORA, che ne ha curato l'inserimento e la grafica.

L'Istituto Tecnico Tecnologico "G.G. Marinoni" di Udine da 60 anni assicura ai suoi studenti una cultura tecnico-professionale ed umanistica nel settore delle costruzioni per i quali ha attivato tutte le articolazioni e le opzioni previste dal riordino. Dal 2014/15 forma anche tecnici della grafica e della comunicazione. L'Istituto ha una popolazione studentesca di circa 900 studenti che provengono da un bacino di utenza ampio, distribuito su un territorio che comprende, oltre al capoluogo, comuni appartenenti prevalentemente al territorio della bassa friulana.

LEGALITA' AGITA progetto, finalizzato al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e sul riutilizzo dei beni confiscati alle criminalità organizzate.

I principi ispiratori del progetto, ideato dalla prof.ssa F. T., sono stati coerenti con una serie di attività avviate dall'Istituto negli anni precedenti mediante progetti sulla cittadinanza attiva, sull'educazione alla legalità e sull'articolo 9 della Costituzione cui hanno partecipato studenti delle varie classi dell'istituto. Gli studenti del secondo biennio ed ultimo anno invece hanno partecipato a progetti realizzati in contesti di realtà. L'interesse dimostrato dai ragazzi quando agiscono in situazioni reali e la valorizzazione a livello locale e nazionale dei lavori prodotti, hanno portato a scegliere di proseguire nel lavoro di consolidamento dei valori, delle conoscenze e delle competenze sviluppate con le classi quinte. Nell'ambito delle finalità del progetto, il modulo ha promosso interventi finalizzati al riutilizzo e alla rivalutazione dei beni confiscati alla criminalità. L'idea è nata in seguito alla partecipazione al progetto "Il Piacere della Legalità?" Mondì a confronto "Legami di responsabilità" in cui gli studenti si sono confrontati con le esperienze di alcuni giovani impegnati nelle cooperative sociali per la gestione dei beni confiscati alle mafie. L'istituto inoltre partecipa da anni anche a "Scuole outdoor in rete" in cui gli alunni effettuano campi di lavoro per il recupero di itinerari e di edifici di interesse storico-paesaggistico.

La finalità di questa iniziativa è stata duplice: creare le condizioni per sviluppare competenze tecnico professionali coerenti con il percorso di studi, e nello

stesso tempo, promuovere competenze di cittadinanza agita in una prospettiva di “valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e potenziale per lo sviluppo democratico del paese”.

Il modulo formativo infatti, in un contesto laboratoriale di collaborazione e di confronto fra studenti, docenti e istituzioni pubbliche su temi di natura squisitamente tecnica, costituisce occasione di riflessione sui contenuti valoriali delle attività proposte, così come individuati dall'Associazione Libera:

- il riportare al “bene comune” le ricchezze acquisite in maniera illegale significa rafforzare le azioni di prevenzione e repressione della criminalità organizzata;
- i beni confiscati, oltre ad avere un valore economico intrinseco da riutilizzare socialmente, costituiscono testimonianze culturali della bellezza dell'etica pubblica;
- la loro valorizzazione può essere un punto di partenza per la riqualificazione del contesto culturale, sociale e urbano dei territori.

In tale prospettiva il percorso proposto, avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio regionale antimafia, costituisce un'importante azione per la promozione e la diffusione della cultura della legalità e l'educazione alla cittadinanza responsabile, in sintonia con l'impegno compiutamente espresso dalla Regione FVG che, nell'istituzionalizzare, con la l. n. 21 del 9/2017, l'Osservatorio stesso, gli attribuisce espressamente un ruolo attivo nelle “iniziative, rivolte agli studenti di ogni ordine e grado, che contribuiscano all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici”.

In particolare gli allievi dell'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, nell'ambito del modulo “Legalità agita”, sono stati chiamati a presentare un'ipotesi progettuale di recupero e riqualificazione di un immobile confiscato, assegnato al Comune di Udine, da valorizzare nell'ambito della nuova destinazione d'uso di residenza protetta.

Nella fase iniziale del progetto, nell'Aula Magna dell'IT Marinoni di Udine, i membri dell'Osservatorio regionale antimafia dott. M.P., dott.ssa L. D. F. e avv. M. G. hanno incontrato gli studenti dell'ITS Marinoni di Udine nell'ambito di questo

progetto, in cui ogni relatore si è confrontato con gli studenti su distinti temi.

Il coordinatore dott. P., dopo aver svolto una breve analisi sulle caratteristiche delle organizzazioni mafiose e sulle specificità delle loro attività criminali, ha evidenziato il principale compito dell'Osservatorio in regione: monitorare la presenza della criminalità organizzata sul territorio, anche e in specie nelle sue connotazioni in apparenza meno evidenti all'opinione pubblica, per poterne cogliere le dinamiche, e promuovere "interventi di prevenzione e di contrasto del fenomeno sempre più attuali ed efficaci".



La dott.ssa D. F. ha focalizzato il suo intervento sul carattere silente del fenomeno mafioso al nord-est, che emerge palesemente solo nelle indagini giudiziarie e nella cronaca giornalistica processuale, ma che può insinuarsi in forme più subdole e meno riconoscibili, anche a causa dell'assenza di consolidati "anticorpi" sociali e della "copertura" di politici e imprenditori.

Ha suscitato interesse tra i ragazzi, in particolare, la vicenda giudiziaria, narrata dalla giornalista del Messaggero Veneto, che ha portato alla confisca dell'attico nel palazzo Moretti di Piazzale Osoppo che, attualmente messo in af-


fitto, vedrà nuova vita grazie alla proposta degli studenti del Marinoni che, come si è detto, hanno assunto il compito di riprogettarlo per farne un luogo con destinazione sociale.

L'avv. G. si è infine soffermata sugli aspetti giuridici delle strategie di contrasto alle mafie, facendo riferimento alla legislazione antimafia, che oggi consente di attaccare i patrimoni di formazione illecita delle organizzazioni criminali per una finalità di grande significato democratico: la restituzione sociale dei beni confiscati. Molto importanti i valori sottesi a tale obiettivo: si indeboliscono in modo concreto le organizzazioni criminali; si afferma in modo visibile il principio di legalità negli stessi luoghi in cui la mafia esercitava prima il suo potere; si sconfigge il falso mito dell'invincibilità della mafia perché si dimostra che l'azione repressiva dello Stato, rivolgendosi non solo nei confronti delle persone responsabili delle attività criminali ma anche contro le loro ricchezze, oltre a provocare un ingente danno economico alla malavita organizzata, può efficacemente incidere sull'immagine e sull'autorità degli esponenti della stessa nel territorio in cui operano.

Si è trattato quindi di un bellissimo e significativo incontro di approfondimento e di confronto che si è tradotto in un sentito invito ai giovani ad impegnarsi in prima persona per la promozione della cultura della legalità e la diffusione dei valori civili.

fase 1: progetto scolastico PON "Legalità agita"

L'attività, coordinata dai prof. E. P. e A. C. ha preso avvio dalla consultazione e studio della documentazione tecnica messa a disposizione dal Comune di Udine, ente assegnatario del bene immobile confiscato. La documentazione era rappresentata dal solo estratto di mappa catastale dell'unità residenziale presente nel Catasto Edilizio Urbano. Non risultava disponibile altra documentazione tecnica (planimetrie, prospetti, sezioni, etc..) precedente o derivante da un rilievo eseguito dall'ente assegnatario, che inoltre ha comunicato l'impossibilità a svolgere operazioni di sopralluogo in situ e rilievi all'interno dello stesso.



I dati contenuti nella planimetria catastale hanno permesso di dare un'ubicazione, sul territorio comunale, dell'edificio al cui interno è situato l'immobile oggetto dell'attività didattica progettuale. Eseguendo quindi alcune ricerche si è inoltre individuato che l'intero edificio risulta catalogato, in base alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC del Comune di Udine (variante n.5 del 31.12.2015), tra gli "edifici di interesse tipologico" all'interno degli "edifici e ambiti urbani tutelati". Secondo tale catalogazione (scheda 161), la costruzione dell'edificio viene fatta risalire agli anni 1930-1932 ed è opera dell'arch. E. G.. Si tratta di un edificio a sei piani destinato ad uso commerciale, terziario e residenziale di pianta trapezoidale a blocco con tre lati prospicienti le pubbliche vie e vano scale posto in posizione centrale interna in grado di garantire i collegamenti verticali a tutte le unità immobiliari presenti ai vari piani. Sono inoltre presenti tre cavedi interni che consentono di garantire l'illuminazione naturale dei vani che non si affacciano sul perimetro esterno.

Presenta una struttura portante in muratura perimetrale con rivestimento esterno in lastre di pietra ai primi due piani e in mattoni faccia a vista ai piani superiori, solai in legno e copertura a padiglione a due falde con struttura portante lignea e manto di copertura in coppi.

L'individuazione della posizione dell'edificio ha poi consentito di ricavare ulteriori informazioni sia sull'edificio nella sua interezza sia sull'unità immobiliare, questo grazie alle loro osservazioni attraverso strumenti digitali quali Street-View e Google-Earth che consentono una visione tridimensionale e aerea in grado di offrire una maggiore comprensione.

Essendo l'immobile di interesse ubicato all'ultimo piano dell'edificio a sei piani, tali strumenti hanno consentito di avere informazioni sulla conformazione e disposizione della copertura e di formulare delle ipotesi sulla sua costituzione e su quella degli elementi portanti verticali presenti all'ultimo piano.

Dall'analisi comparativa della planimetria catastale e delle immagini tridimensionali "esterne" dell'immobile si è quindi giunti alla definizione di uno stato di fatto individuando quali tra gli elementi verticali interni potevano rappresentare gli elementi da dover preservare e quali invece potevano essere rimossi in quanto non ritenuti necessari ai fini portanti della copertura. Lo stato di fatto è stato poi rappresentato in forma digitale con strumenti di modellazione planimetrica e tridimensionale rendendo distinguibili, anche visivamente, le diverse funzioni degli elementi verticali interni presenti nella planimetria catastale (in allegato).

L'ente assegnatario aveva manifestato la volontà di destinare l'immobile confiscato a residenza protetta.

Dalle operazioni di ricostruzione dello stato di fatto si è potuto rilevare che le dimensioni planimetriche dell'immobile lasciavano ipotizzare di realizzare una riprogettazione quale residenza protetta per occupanti autosufficienti, in quanto i requisiti richiesti da normative e linee guida su questa tipologia di destinazione d'uso non consentivano di poter ipotizzare una destinazione per persone non autosufficienti, per i quali sarebbe stato necessario avere a disposizione superfici interne molto maggiori rispetto a quelle disponibili per poter soddisfare tutti i

requisiti, in termini di tipologie e destinazione dei diversi vani necessari.

Partendo da tale impostazione e tenendo in considerazione i vincoli imposti dalle aperture presenti sulle pareti perimetrali si è proceduto alla riprogettazione degli spazi interni prevedendo una zona comune per la preparazione e consumazione dei pasti e le attività di soggiorno giornaliero, una serie di vani di servizio (ripostiglio per attrezzature, zona lavanderia, spogliatoio per personale, etc..) e di distribuzione e le camere da letto con bagno personale. La terrazza disposta planimetricamente nella parte interna è stata destinata ad uso di servizio, mentre per poter garantire una maggiore fruibilità durante i diversi periodi dell'anno, si è scelto di chiudere la più ampia terrazza posteriore con una struttura leggera, realizzata in vetro, legno e acciaio, all'interno del quale può trovare posto un'area ricreativa e di svago con elementi verticali in vetro apribili.

L'opera di riprogettazione è stata quindi rappresentata utilizzando un software dedicato alla modellazione tridimensionale ad oggetto (BIM) per ottenere uno stato di progetto il cui risultato è descritto dalle viste 3D ed alcuni rendering .

fase 2: Attività integrante dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)

Nel mese di settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico 21-22 gli studenti hanno partecipato al progetto "Legalità Agita", come attività integrante dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO).

Nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) gli studenti delle classi 5^a ad indirizzo "Costruzioni Ambiente e Territorio" e delle Tecnologie del Legno nelle Costruzioni a.s. 2021-22 , coordinati dai proff.i G L., F. D. G., M. M., E. P., A. C. e M. B., si sono confrontati con una tematica di particolare interesse, non solo a livello progettuale e tecnico, ma soprattutto a livello culturale e sociale.

La collaborazione sviluppatasi tra l'Istituto "G. G. Marinoni di Udine", il Comune

di Udine e l'Osservatorio Regionale Antimafia del Friuli Venezia Giulia ha trovato la sua prima declinazione nel progetto "Legalità agita" all'interno del quale nelle prime settimane dell'a.s. 2021-22 le classi quinte dell'indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) e dell'opzione "Tecnologie del legno nelle costruzioni" hanno rivolto la propria attenzione alla tematica di ridestinazione a favore della collettività di un immobile, sito nel Comune di Udine, oggetto di confisca alla criminalità organizzata.

Il percorso compiuto ha perseguito il duplice obiettivo di avvicinare i futuri tecnici alla realtà professionale dell'ambito delle costruzioni, mettendoli a confronto con le problematiche tecniche e tecnologiche tipiche di un'attività progettuale, facendoli riflettere al contempo sulle ricadute socio-culturali che possono derivarne.

Gli studenti delle tre classi, organizzati in gruppi da tre al fine di sviluppare e consolidare le capacità e le competenze di team working e di collaborazione tra pari, sotto la guida dei docenti delle discipline "Progettazione, Costruzioni e Impianti" e "Tecnologia del legno nelle costruzioni" sono partiti da una fase metaprogettuale con l'obiettivo primario di identificare la funzione sociale svolta a regime dall'immobile oggetto di confisca; a tale scopo hanno proceduto da una parte con la ricerca e l'analisi di esempi accomunabili per scopi e tematica, dall'altra con il delineare le categorie di possibili beneficiari preferenziali valutando in particolar modo le condizioni di disabilità, svantaggio socio-culturale ed economico presenti sul territorio comunale.

I singoli gruppi di studenti sono arrivati a definire caratteristiche di differenti possibili beneficiari, dai ragazzi con disturbi dello spettro autistico ai disabili motori, a persone in condizione di svantaggio economico. Nell'identificazione dei destinatari dell'opera di riqualificazione del bene sottratto alla criminalità organizzata, gli studenti hanno valutato la tipologia di strutture già presenti sul territorio comunale e conseguentemente le fasce di popolazione coperte dai servizi, la posizione dell'immobile, la richiesta di servizi di aggregazione/animazione, assistenza sanitaria per le categorie individuate.

La documentazione messa a disposizione dal Comune di Udine (planime-

trie catastali dell'immobile) ha consentito di sviluppare l'idea progettuale iniziale con ridefinizione degli spazi interni per renderli funzionali alla singole proposte. Tuttavia, considerando che la didattica per lo sviluppo delle competenze di progettazione è stata accompagnata dall'introduzione alle dinamiche processuali del *Building Information Modeling* (BIM) con l'obiettivo di far acquisire ai futuri tecnici le conoscenze e le abilità più aggiornate, per consentire un parziale recupero e integrazione delle informazioni geometriche e una migliore comprensione circa lo sviluppo della costruzione e le sue relazioni con il contesto gli studenti hanno fatto ampio ricorso a strumenti di visualizzazione e virtualizzazione delle fotografie satellitari, aeree e panoramiche.

La progettazione tridimensionale nativa ha consentito agli studenti di acquisire maggiori competenze anche nella comunicazione del progetto, elaborando differenti percorsi espositivi in funzione dell'ideale committenza di riferimento, dalla documentazione tecnica più tradizionale (tavole con grafica vettoriale bidimensionale e relazioni di progetto), alle viste renderizzate, agli ambienti di visita virtuale.

Oltre all'aspetto architettonico gli studenti hanno avuto la possibilità di esprimere la propria creatività, sentendosi protagonisti, scegliendo se approfondire la parte costruttiva, impiantistica, di design, storico architettonica, la rappresentazione tridimensionale o quello che ritenevano più funzionale. I progetti proposti sono stati: "Nido familiare", "Casa dello studente", "Spazio dedicato agli anziani" "Palestra Riabilitativa", "Poliambulatorio" "Da appartamento a Biblioteca digitale" "Centro diurno per ragazzi con disturbo dello spettro autistico". I ragazzi hanno sviluppato il progetto in tre dimensioni ed il Rendering; tutti i ragazzi si sono dedicati all'esposizione orale e alla presentazione in Power Point.

Ciascun gruppo nel corso dell'anno scolastico ha continuato a sviluppare e affinare l'idea progettuale originaria per presentarne i risultati in occasione delle fasi di selezione: la prima innanzi ad una Commissione giudicatrice interna all'Istituto avvenuta nel mese di marzo 2022;

I progetti selezionati per la fase finale sono stati tre:

Spazio dedicato agli anziani (5 B Costruzione Ambiente e Territorio)



La 5 Bcat ha dato vita al progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva per anziani autosufficienti. Lo spazio, con superficie di circa 200 mt quadrati, è stato riprogettato per avere un ingresso da cui si può accedere al soggiorno e alla sala da pranzo, un disimpegno che collega lo studio, tre bagni, due camere, una lavanderia, un guardaroba e due terrazze. Tra gli obiettivi la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento con spessore zero, omaggio all'architetto C. S..

Da abitazione a biblioteca (5 A Costruzione Ambiente e Territorio)



La 5 A Cat propone un cambiamento di destinazione d'uso da appartamento in biblioteca, senza modificare gli aspetti peculiari dell'edificio storico vincolato (finestre, facciata esterna e struttura portante) ma cercando di preservare struttura e architettura. Spazi ben attrezzati alla portata di tutti per un ambiente moderno, accessibile e funzionale. Tra gli obiettivi perseguiti: creare un luogo di cultura per lo sviluppo della conoscenza e delle relazioni sociali con fruizione gratuita da parte del pubblico

Centro diurno per ragazzi con disturbo dello spettro autistico

(5 A Tecnologie del legno nelle costruzioni)



Organizzazione del progetto:

1. Reception
2. Sala multifunzionale
3. Sala per controllare i comportamenti dei ragazzi
4. Sala con murature morbide
5. Terrazza con attività ricreative
6. Terrazza con serra

La 5 A Leg si è immaginata un centro diurno che risponda in maniera adeguata ai bisogni delle persone affette da disturbi dello spettro autistico. Una struttura dotata di reception, sala multifunzionale (per attività teatrali, musicali , grafiche), due terrazze (di cui una con serra e per attività ricreative), spogliatoio con bagno, sala controllo del comportamento e sala con pareti morbide in materiale spugnoso dedicata al gioco e relax in sicurezza.

Presentazione e restituzione dei lavori selezionati all'amministrazione comunale

Il 27 aprile del 2022 gli allievi delle tre classi hanno presentato nella Sala Aiace del Comune di Udine, alla presenza del sindaco di Udine on. P. F., del Presidente del Consiglio Regionale dott. P. M. Z., del Prefetto di Udine dott. M. M., del Presidente dell'Osservatorio Regionale Antimafia dott. P., dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio Dott. G. P., della giornalista del Messaggero Veneto dott.ssa L. D. F. e del presidente del Collegio dei Geometri di Udine geom. L. B. le tre soluzioni progettuali selezionate, pensando alla destinazione futura ad

uso sociale dell'appartamento caso dello studio, patrimonio sottratto alla criminalità organizzata.



“ Questa iniziativa è meritevole - ha spiegato salutando le autorità presenti la Dirigente Scolastica dott.ssa Anna Maria Zilli - perché dimostra una concreta partecipazione delle scuole e dei ragazzi alla vita sociale del Comune e soprattutto perché, come dice il titolo del progetto, la legalità diventa agita, si fa strada dentro la vita dei ragazzi”.

Tutti e tre i progetti, sono stati accolti molto positivamente, infatti la giuria ha deciso che tutti meritavano di essere illustrati al teatro Giovanni da Udine per la Giornata *Il Piacere della Legalità? Mondi a confronto* nel mese di maggio 2022.

I ragazzi sono stati entusiasti di potersi confrontare con un concorso di idee ancorato alla realtà, dove presentare le proprie proposte progettuali, giocando un ruolo attivo e propositivo. Il progetto selezionato dall'Amministrazione Comunale perché di maggiore interesse per restituire alla comunità di Udine il bene interessato dal provvedimento di confisca, è risultato essere quello dedicato ad un centro diurno per ospitare ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, con l'impegno da parte del Sindaco di Udine di farlo diventare realtà.


A cura di M. B., docente presso ITS Marinoni

Progetto 1





Percorso PCTO A.S. 2021 - 2022

STATO DI FATTO
 Pianta quinto Piano
 Scala 1:100



Pianta Piano Interrato
 Scala 1:100






TAVOLA DELLE EMOZIONI

Scala 1:100




TAVOLA NUOVA COSTRUZIONE

Scala 1:100







TAVOLA DELLE COMPARATIVA


Scala 1:100




STATO DI PROGETTO


Scala 1:100














Progetto 2



**Prospetto principale che si affaccia
su Piazzale Osoppo:**

Immagine raddrizzata del prospetto principale
sviluppata grazie all'ausilio della tecnologia
laser scanner.





Descrizione:

Illustrazione visiva della collocazione territoriale del fabbricato oggetto di intervento. Si è reso necessario, valorizzare la tavola in questione attraverso una rappresentazione grafica del territorio circostante il fabbricato, in cui sono identificate le singole particelle catastali (immagine in alto a sinistra), subito sulla destra, invece, troviamo la zonizzazione di riferimento, con il fabbricato collocato in zona B1 (zona residenziale intensiva), mentre in basso vi abbiamo collocato la vista dall'alto del verde pubblico.




Tavola degli estratti:


V1 = Cono visivo immagine a sinistra

V2 = Cono visivo immagine in centro


V3 = Cono visivo immagine a destra




STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



LAYOUT




FASE PROGETTUALE




CLASSIFICAZIONE	DESTIN. D'USO	SUP. UTILE (mq)	SUP. FIN. MIN	SUP. FIN.
1	Zona comune	66	6,6	12
2	Cucina	10,15	1,015	2,7
3	Camera personale	12	1,2	4,05
4	Bagno 4	3,63	0,363	1,35
5	Camera 1	1,8	1,78	2,7
6	Bagno 1	9,3	0,93	1,35
7	Camera 2	15,5	1,55	1,35
8	Bagno 2	5,9	0,59	2,1
9	Bagno 3	5,8	0,58	2,1
10	Camera 3	16	1,6	1,6
11	Spogliatoio	9,2	0,92	2,55


IMPIANTO ELETTRICO



IMPIANTO ELETTRICO




IMPIANTO DI RISCALDAMENTO






VIE DI ESODO



LEGGE 13








Progetto 3



- Render demolizioni



- Render comparativa demolizioni-ricostruzioni




Il bene preso in considerazione è un appartamento posto all'ultimo piano del palazzo Moretti in Piazzale Osoppo a Udine .



Obiettivi


Realizzazione di un centro diurno per persone nello spettro autistico:

- posizione comoda nel centro di una città grande come Udine;
- centro con caratteristiche simili ad una distanza non indifferente.



Presentazione del progetto

- Lo scopo di questo centro è fornire un luogo in cui i ragazzi con disabilità di giovane età (dagli 8 ai 18 anni) possono interagire fra loro, tutto questo in un luogo consono a queste attività, in sicurezza e comodità.



Sale Principali



Organizzazione del progetto:

1. Reception;
2. Sala multifunzionale;
3. Sala per controllare i comportamenti dei ragazzi;
4. Sala con murature morbide;
5. Terrazza con attività ricreative;
6. Terrazza con serra.

Reception

1. Reception:

allestita con dei divanetti per l'attesa, bagno adibito anche a persone con disabilità motorie e scrivania per la segreteria.



Sala Multifunzionale

2. Sala Multifunzionale:

i ragazzi possono frequentare attività ricreative come la visione di qualche film, attività di pittura, attività teatrali, ...



Sala per controllare i comportamenti dei ragazzi

3. Sala per controllare i comportamenti dei ragazzi/studio psicologo:


sala con vetro specchiato, adibita al controllo dei comportamenti dei ragazzi in assenza dei genitori.



Sala con murature morbide

4. Sala con murature morbide:

la stanza è destinata al momento di relax e di gioco dei ragazzi, essa viene ricoperta interamente di un materiale spugnoso e morbido per permettere ai ragazzi di divertirsi in sicurezza.



Terrazza con attività ricreative

5. Terrazza con attività ricreative:

la terrazza è munita di una tavola da ping pong e un calcetto che vengono disposti all'esterno per permettere ai ragazzi di godersi le attività anche all'aria fresca.



Terrazza con serra

6. Terrazza con serra:

terrazza adibita a scopi ricreativi tra cui la coltivazione di piante da frutto.






Stato di fatto - vista prospettica terrazza piccola




Stato di fatto - vista prospettica terrazza grande



Stato di fatto - vista prospettica sala da pranzo



Stato di fatto - vista prospettica camera doppia




Piano terra - stato di progetto



Stato di fatto - vista prospettica terrazza piccola




Stato di fatto - vista prospettica terrazza grande




Stato di fatto - vista prospettica sala da pranzo



Stato di fatto - vista prospettica camera doppia



Piano terra - pianta comparativa




Stato di fatto - assonometria esterna




Stato di fatto - vista prospettica terrazza grande



Stato di fatto - assonometria esterna



Stato di fatto - assonometria esterna



Allegati e bibliografia



ALLEGATO 1

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE GRATUITA DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ

Premessa

Il Comune di XX tramite accesso al sito dell'Agenzia Nazionale per la gestione e l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), OPEN Re.G.I.O., ha individuato sul proprio territorio il seguente bene confiscato alla criminalità organizzata, identificato in NCEU come segue:

Mbene Dati Catastali

I-BR-18002-S NCEU, Fg.26, Par. 1655, Sub. 1

I-BR-44402-S NCEU, Fg. 26, Par. 1655, Sub. 2

I-BR-44420-S NCEU, Fg.26, Par. 1399, Sub. 3

I-BR-44438-S NCEU, Fg.26, Par. 1399, Sub. 4

È intenzione di questa Amministrazione assegnare i suddetti beni in concessione d'uso a titolo gratuito per fini sociali.

Pertanto, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in particolare dell'art. 48, comma 3 lett. c), intende acquisire una manifestazione di interesse, da parte di organizzazioni/cooperative sociali/associazioni *onlus* del terzo settore aventi finalità sociali, per l'affidamento in gestione dei suddetti beni, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente avviso pubblico ha la finalità di acquisire tra gli enti indicati nell'articolo 48, comma 3 lettera c), del decreto legislativo 159/2011, nonché tra quelli previsti dall'articolo 4 del D.lgs. 117/2017, una manifestazione di interesse alla gestione [indicare durata] dei beni confiscati.

Articolo 2 – Soggetti ammessi

Possono presentare la domanda di manifestazione di interesse:

- a. comunità, anche giovanili, enti e associazioni maggiormente rappresentative dell'Ente locale;
- b. organizzazioni di volontariato (l. 11 agosto 91, n. 266);
- c. cooperative sociali (l. 8 novembre 1991, n. 381);
- d. comunità terapeutiche o centri di recupero e cura di tossicodipendenti;

- e. associazioni di protezione ambientale (art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349);
- f. cooperative a mutualità prevalente senza scopo di lucro;
- g. operatori dell'agricoltura riconosciuti da disposizioni vigenti;
- h. enti parco nazionali e regionali.

Pertanto, non si terrà conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti in tali categorie e comunque non operanti in detti settori.

I soggetti di cui sopra non dovranno avere motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, e non dovranno avere situazione debitoria o di contenzioso nei confronti dell'amministrazione comunale.

Non possono concorrere quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che vi svolgano funzioni direttive.

Non possono concorrere enti associazioni che si siano resi responsabili di occupazioni abusive e di iniziative in contrasto con le leggi vigenti in materia di occupazione abusiva.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione

I soggetti interessati possono aderire alla manifestazione di interesse compilando l'apposito modulo allegato predisposto dal Comune di XX reperibile sul sito istituzionale dell'ente (www.comune.Nomecomune.it), o presso l'ufficio comunale dei servizi sociali.

La domanda può essere trasmessa tramite pec all'indirizzo _____, o consegnata presso l'ufficio protocollo del Comune di XX.

Le manifestazioni di interesse dovranno prevenire entro le ore 00 del giorno gg/mm/aaaa.

Le manifestazioni pervenute successivamente al termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'amministrazione, ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il termine di scadenza l'indirizzo di destinazione.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

Articolo 4 – Informazioni

Per informazioni, ritiro del modello di domanda e assistenza nella compilazione stessa, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali sito in questo comune in via _____, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle hh:mm alle hh:mm. Tel. _____.

L'Amministrazione si riserva di far visionare i locali su richiesta.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di XX.

Il responsabile di settore FF

F.to dott. (_____)

ALLEGATO 2

Modello di manifestazione di interesse

Alla cortese att.ne del Direttore
e Consiglio Direttivo Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata
SEDE PRINCIPALE DI ROMA
Pec. direttore@pec.anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it
(*inserire sede competente per territorio*)

*Oggetto: manifestazione di interesse alla destinazione ai sensi dell'art. 48
d.lgs. 159/2011 di bene immobile confiscato con sede nel territorio
comunale.*

Egr. Direttore/ Egr.i membri del Consiglio,
il sottoscritto Sindaco del Comune di (_____) premesso
che:

a) in data 00/00/000 sul sito OPEN Re.Gi.O dell'Agenzia Nazionale
per la gestione e l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità, gli uffici del Comune hanno individuato il bene immobile sito
in _____, via _____, catasto _____, categoria _____,
foglio _____, particella _____, subalterno _____.

Come da Scheda dettagliata (I-PD-58466-SI I-PD-27966) che si
allega;

b) L'unità immobiliare consiste in un appartamento in condominio
composto di _____ vani.

c) L'immobile risulta confiscato al 100 per cento e libero.

d) Gli uffici competenti hanno effettuato un sopralluogo e verifiche,
constatando che:

- il bene si trova in buono stato di conservazione;
- il bene risulta attualmente libero;
- il bene è conforme alle norme urbanistiche e possiede il titolo
di abitabilità.

e) Il Consiglio Comunale nella seduta del gg/mm/aaaa ha approvato
la possibilità di utilizzare il bene citato con la delibera n. xx/yy.

f) Nella suddetta delibera si è deciso di utilizzare il bene a fini
sociali mediante (*scegliere una delle possibili opzioni*):

– *GESTIONE DIRETTA*, assegnando lo stesso al servizio comu-
nale.

– *GESTIONE DIRETTA* Per la copertura dell'esigenza (*abitativa, integrativa...*) emersa nel corso dell'ultimo biennio e documentata dal (*indicare con massima precisione esigenza del territorio*).

– *GESTIONE DIRETTA* mediante consorzio *ex art.* 31 d.lgs. n. 267/2000 dei Comuni di A., B., C., al fine di destinare il bene alla realizzazione del servizio integrato di emergenza abitativa.

In tutti i casi di « *GESTIONE DIRETTA* » specificare la fonte di spesa alla quale si intende attingere, se fossero necessarie attività di intervento sul bene (ristrutturazioni, messa a norma).

– *GESTIONE INDIRETTA*, assegnando il bene all'aggiudicatario della ad uno degli enti *no profit* indicati dall'art. 48 d.lgs. 159/2011, con emissione di bando ad evidenza pubblica volto alla realizzazione di attività a servizio della comunità.

Che in data gg/mm/aaaa il Comune ha pubblicato un bando esplorativo per individuare i soggetti del privato sociale interessati all'utilizzo del bene

Tutto quanto premesso, Voglia il Consiglio Direttivo deliberare la destinazione a beneficio del Comune su quale il bene ha sede, con emissione di pedissequo decreto.

Con massima osservanza,

Data Firma Sindaco

Allegati:

- Delibere
- Progetto di destinazione da strutturare come specificato nella Sezione di approfondimento:
 - 5.a *La manifestazione di interesse. Come formularla e quali documenti allegare.*



ALLEGATO 3

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE, LA GESTIONE E IL RIUTILIZZO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

CAPO I

PRINCIPI, ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI

ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità insistenti nell'ambito cittadino ed entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio e di promozione, crescita e rafforzamento della cultura della legalità e della solidarietà, attraverso il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale e in modo tale permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi delle risorse illecitamente sottratte alla collettività.

2. Il Comune, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di legalità, uguaglianza, imparzialità, sostenibilità, pubblicità e trasparenza.

3. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione, la gestione e l'utilizzazione dei beni immobili confiscati.

ART. 2 MODALITÀ DI RIUTILIZZO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI

1. I beni immobili confiscati alla criminalità trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 48 co. 3 lettera c) del D.lgs. n. 159/2011, sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:

a) istituzionali, per il soddisfacimento delle esigenze dei Settori, Uffici, Società partecipate, Enti strumentali e Aziende Speciali che ne facciano richiesta;

b) sociali, per finalità di emergenza abitativa, con gestione diretta da parte della competente Direzione Politiche per la Casa;

c) sociali, per la realizzazione di attività a favore del territorio da parte degli enti del Terzo Settore interessati, attraverso concessioni d'uso a

titolo gratuito, assentite con le modalità di assegnazione previste dal presente Regolamento;

d) economiche, in caso di mancanza di interesse di utilizzo per esigenze istituzionali e assenza di richieste di assegnazione da parte degli enti del terzo settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero nei casi in cui ciò sia consentito dallo stesso decreto di destinazione al civico patrimonio, con vincolo di reimpiego dei proventi esclusivamente per finalità sociali.

ART. 3 COLLABORAZIONE CON LE ALTRE ISTITUZIONI, GRUPPO DI LAVORO TECNICO INTERDISCIPLINARE INTERNO ALL'ENTE E COMPETENZE.

1. Il Comune, nell'ambito di una programmazione concertata, valuta le opportunità di riutilizzo dei beni confiscati in raccordo con le altre istituzioni interessate anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli e convenzioni.

2. Al fine di garantire un'attività sinergica delle strutture del Comune competenti è costituito un gruppo di lavoro tecnico interdisciplinare interno all'Ente denominato « Beni confiscati », cui sono assegnati i seguenti compiti:

a) raccolta delle informazioni necessarie ad acquisire un quadro esaustivo delle tematiche riferite ai beni sequestrati e confiscati;

b) lettura ed analisi dei bisogni e delle opportunità dei territori su cui insistono gli attuali e futuri beni confiscati e conseguente individuazione delle priorità d'intervento;

c) coordinamento delle azioni e dei programmi che vengono concordati con gli altri enti istituzionali a diverso titolo coinvolti nel recupero dei beni confiscati, al fine di realizzare un quadro delle priorità d'intervento.

3. Il gruppo di lavoro tecnico di cui al comma precedente è composto da:

– il Responsabile del settore Patrimonio, con compiti di coordinamento;

– il Responsabile del settore Politiche sociali o suo delegato;

– il Responsabile del settore Politiche per la casa o suo delegato;

– il Responsabile del Corpo di polizia locale o suo delegato;

Il Gruppo di lavoro può, altresì, essere integrato, qualora necessario, da rappresentanti di altre funzioni comunali e/o delle altre amministrazioni coinvolte.

4. Ferme restando le competenze dei dirigenti responsabili degli altri Servizi dell'Ente per le attività funzionalmente connesse al rispettivo ambito di preposizione, al fine di conseguire con procedure semplificate e trasparenti una gestione unitaria del patrimonio immobiliare comunale, sono di competenza esclusiva del settore Patrimonio gli atti concernenti

l'acquisizione e la concessione degli immobili confiscati e la tenuta dell'elenco di cui all'art 19 del presente Regolamento.

ART. 4 OSSERVATORIO DI CONCERTAZIONE PERMANENTE SULL'USO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Al fine di coinvolgere le realtà associative territoriali disponibili a collaborare con le istituzioni per la valorizzazione e il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata è istituito presso il Comune un « Osservatorio di concertazione permanente sull'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata » per perseguire le seguenti finalità:

- a) contribuire alla valutazione delle opportunità in rapporto alle risorse disponibili e supportare il processo di pianificazione delle azioni;
- b) proporre alla Civica Amministrazione le priorità di intervento;
- c) favorire la definizione di progetti sostenibili di utilizzo a fini istituzionali e sociali;
- d) sostenere le attività degli enti già concessionari dei beni, affinché possano meglio incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità.

2. Possono partecipare a tale Osservatorio:

- i rappresentanti degli enti, associazioni e cooperative promotori di iniziative che abbiano tra i loro obiettivi la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata;
- i rappresentanti dei soggetti espressamente indicati dall'art. 48 comma 3 del d.lgs. n. 159/2011;
- i rappresentanti degli enti del Terzo Settore che soddisfino i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017.

3. Per partecipare all'Osservatorio di concertazione permanente sull'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, i soggetti interessati possono rispondere agli avvisi a tal fine pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente o avanzare in qualsiasi momento formale richiesta di partecipazione al Settore Patrimonio.

4. L'Osservatorio di concertazione permanente, salve esigenze particolari, viene convocato e si riunisce con cadenza semestrale.

ART. 5 PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL'ENTE

1. Al fine di acquisire il bene confiscato, il Comune deve rispondere alle manifestazioni di interesse emesse dall'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati (di seguito ANBSC).

2. La competenza a manifestare l'interesse al trasferimento del bene a ANBSC è del settore Patrimonio, previa approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale in conformità all'art. 42 comma 2 lettera 1) del TUEL.

3. La proposta di acquisizione del bene da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale è preceduta dalla seguente fase istruttoria:

a) espletamento di uno specifico sopralluogo ad opera dei competenti uffici tecnici dell'Ente, volto a riscontrare:

- stato dei luoghi;
- stato di occupazione;
- stato di manutenzione;
- consistenza;
- conformità urbanistica dei luoghi;
- abitabilità e titoli edilizi;
- difformità edilizie ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme vigenti.

b) predisposizione di una relazione a cura del settore Patrimonio e delle altre eventuali strutture dell'ente coinvolte nella presentazione della proposta di acquisizione in cui siano indicati:

- i rilievi effettuati dagli uffici tecnici nell'espletamento del sopralluogo di cui al punto che precede;
- le ipotesi di riutilizzo previste per l'immobile in conformità alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- le tempistiche necessarie per la piena operatività del progetto.

4. Nei casi in cui la consistenza della confisca o la peculiarità delle caratteristiche dell'immobile richiedano valutazioni complesse, previa autorizzazione di ANBSC, è possibile procedere, prima dell'acquisizione del cespite, ad una raccolta di manifestazioni di interesse a scopo esplorativo o alla pubblicazione di un preventivo avviso di selezione per l'assegnazione in concessione.

5. A seguito della ricezione del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte di ANBSC, il settore Patrimonio provvede all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale e trasmette il provvedimento al Settore competente per la trascrizione presso i registri immobiliari e gli altri adempimenti consequenziali di competenza.

6. I beni confiscati trasferiti in proprietà al Comune entrano a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente.

ART. 6 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

1. Qualora sussista l'interesse della Civica Amministrazione ad un immediato utilizzo di un bene confiscato per finalità istituzionali, è possibile richiedere a ANBSC l'assegnazione provvisoria a titolo gratuito di un bene anche qualora lo stesso non sia ancora oggetto di confisca definitiva.

2. Ai fini della manifestazione di interesse per l'assegnazione provvisoria a titolo gratuito è sufficiente l'approvazione con provvedimento del Responsabile del Servizio alle cui esigenze si intenda destinare il bene, fermo restando che devono essere effettuate anche in questo caso le

verifiche tecniche di cui alla lett. a) del comma 2 del precedente art. 5 e che per l'eventuale successiva acquisizione al civico patrimonio sarà in ogni caso necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale.

CAPO II

MODALITÀ DI GESTIONE DEI BENI

ART. 7 UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. Nel caso di destinazione del bene a finalità istituzionali il cespite viene consegnato al Servizio richiedente perché venga utilizzato come sede degli uffici o per essere destinato ad attività in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.

2. Il servizio consegnatario provvede a coordinare l'attività degli uffici competenti nel caso in cui dai sopralluoghi tecnici effettuati siano risultati necessari interventi di riqualificazione del bene al fine di renderlo fruibile per l'utilizzo a cui sia stato destinato e assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario così come previsto dalla vigente normativa in materia. Il servizio consegnatario sarà tenuto in particolare a:

- sovrintendere alla custodia ed allo stato di conservazione degli stessi;
- richiedere direttamente l'intervento degli uffici tecnici a ciò preposti in caso di emergenza e in caso di lavori di riparazione e manutenzione di competenza del Comune proprietario;
- vigilare sulla correttezza dell'uso del bene da parte degli utilizzatori rispetto alla destinazione prevista;
- comunicare alla Settore Patrimonio ogni variazione e modifica dello stato del bene ai fini dell'aggiornamento catastale e dell'inventario.

3. Al fine del rispetto degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio di cui al presente Regolamento, il Servizio consegnatario è inoltre tenuto, tramite un proprio referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato al momento della consegna del bene, a trasmettere con cadenza annuale al Settore Patrimonio un *report* riepilogativo sull'andamento delle attività svolte attraverso l'uso del bene e a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione e modifica delle modalità di utilizzo dello stesso.

ART. 8 UTILIZZO DEL BENE PER FINALITÀ DI EMERGENZA ABITATIVA

1. Nel caso di destinazione del bene per finalità di emergenza abitativa il cespite viene consegnato al competente settore Politiche per la Casa che assumerà tutti gli obblighi previsti in capo al Servizio consegnatario di cui al precedente art. 7 commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento.

ART. 9 UTILIZZO DEL BENE PER FINALITÀ ISTITUZIONALI ATTRAVERSO L'ASSEGNAZIONE A SOCIETÀ PARTECIPATE, ENTI STRUMENTALI E AZIENDE SPECIALI

1. L'assegnazione dei beni confiscati a Società partecipate, Enti strumentali e Aziende Speciali può essere disposta esclusivamente per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente.

2. Nel caso di cui al comma precedente, è stipulato un contratto di concessione a titolo gratuito e il soggetto consegnatario assumerà tutti gli obblighi e oneri previsti a carico dei concessionari dal presente Regolamento, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi.

ART. 10 ASSEGNAZIONE DEL BENE A TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE

1. Nel caso di destinazione del bene per finalità sociali da perseguire mediante assegnazione a terzi, l'immobile dovrà essere destinato ad attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il bene non potrà essere utilizzato come mera sede sociale del soggetto richiedente, dovendosi in esso altresì svolgere un'attività al servizio del territorio.

2. L'assegnazione a titolo gratuito ai soggetti indicati nel successivo comma 4 del presente articolo avviene tramite procedura ad evidenza pubblica.

3. A tal fine, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, legalità, uguaglianza, imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, il Settore Patrimonio e/o le altre eventuali Strutture dell'Ente coinvolte nella presentazione del progetto di riqualificazione per la realizzazione del quale è stata approvata l'acquisizione del cespite, predispongono un avviso di selezione, da pubblicare – per un periodo congruo rispetto alla tipologia di progetto richiesta dallo stesso avviso- sull'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune. Tale avviso deve indicare:

- gli elementi di identificazione del bene;
- le finalità d'uso cui è destinato;
- le modalità di presentazione dei progetti;
- i criteri e per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti;
- i principali oneri previsti a carico dell'assegnatario.

4. Possono partecipare alle selezioni per l'assegnazione in concessione a titolo gratuito dei beni confiscati alla criminalità organizzata per il perseguimento di finalità sociali gli enti espressamente individuati all'art. 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 159/2011, nonché tutti gli altri enti del terzo settore che soddisfino i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017. Tali soggetti possono partecipare in forma singola o quali capofila di raggruppamenti temporanei che vedano come partecipanti anche altri enti senza scopo di lucro.

5. Gli avvisi di selezione devono prevedere per la partecipazione i seguenti requisiti di ordine generale:

- iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge, qualora richiesto dalla configurazione giuridica posseduta;
- previsione espressa, nell'atto costitutivo o nello statuto, dello svolgimento di attività e servizi in area sociale coerenti con quelli oggetto della domanda di partecipazione;
- inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica previste dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- inesistenza di posizioni di inadempimento per morosità o di altre situazioni di irregolarità in relazione al godimento di beni immobili di civica proprietà.

6. Gli avvisi di selezione possono prevedere per la partecipazione anche requisiti di capacità tecnica e professionale.

7. Gli avvisi di selezione devono prevedere criteri di assegnazione basati sulla qualità del progetto di riuso per finalità di utilità sociale presentato e criteri relativi alla idoneità della struttura organizzativa ed all'esperienza/curricula dei soggetti richiedenti; nel caso in cui l'immobile necessiti di interventi di recupero, possono essere previsti anche criteri basati sulla qualità del progetto tecnico di riqualificazione del bene, sulla sostenibilità economica dell'operazione e sulle tempistiche di realizzazione.

8. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal responsabile del procedimento. La valutazione dei progetti è effettuata da una commissione giudicatrice, i cui membri, scelti tra i dipendenti dell'Ente in possesso delle competenze necessarie per una corretta valutazione delle istanze, devono essere nominati dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi. I membri della commissione giudicatrice, in sede di accettazione dell'incarico, presa visione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione alla selezione nei termini, devono dichiarare che di non incorrere in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990.

9. La commissione giudicatrice si riunisce in seduta riservata per l'esame dei progetti e l'attribuzione dei punteggi e trasmette il verbale con gli esiti della valutazione al competente Dirigente del Settore Patrimonio, il quale effettuerà le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione indicate nel comma 5 del presente articolo e in caso di esito positivo formalizzerà l'aggiudicazione definitiva e sottoscriverà il contratto di concessione.

10. Nel caso in cui a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica non siano state presentate istanze di assegnazione nei termini stabiliti, è consentito procedere all'affidamento diretto all'ente/associazione che ne faccia richiesta previa verifica della qualità del progetto di riuso per finalità sociali e della sua conformità alla destinazione prevista per il bene, nonché dell'inesistenza in capo al soggetto richiedente delle cause di esclusione indicate nel comma 5 del presente articolo.

11. Nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di selezione per l'assegnazione a scopo esplorativo preventivamente rispetto all'acquisizione del bene al patrimonio dell'Ente, non sarà necessario, dopo il formale trasferimento del cespite da parte di ANBSC, provvedere ad una nuova procedura ad evidenza pubblica e, previa verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione indicate nel comma 5 del presente articolo in capo al soggetto risultato primo in graduatoria, potrà essere formalizzata l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto di concessione.

ART. 11 CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni per l'affidamento dell'immobile sono disposte unilateralmente nella forma della concessione amministrativa.

2. La concessione deve prevedere di norma:

- l'oggetto e finalità;
- l'individuazione del bene oggetto del contratto;
- gli obblighi del concessionario;
- gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
- la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza;
- le revoca per ragioni di pubblico interesse;
- le cause di decadenza per i casi di inadempimento;
- tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie nel caso specifico.

3. Le spese dell'atto di concessione sono a carico del concessionario.

4. Trattandosi di concessione amministrativa, l'uso ed il godimento dell'immobile, l'eventuale suo sgombero, sia durante la concessione che al momento della sua cessazione, sono disciplinati dalle norme di diritto pubblico che regolano la materia.

ART. 12 DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. La durata delle concessioni è stabilita di norma in anni [indicare durata della concessione]. Una durata maggiore può essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del concessionario che si impegni al recupero e/o al restauro qualora siano necessari interventi di riqualificazione del bene al fine di renderlo fruibile per l'utilizzo.

2. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito delle concessioni. Le concessioni possono essere rinnovate, se previsto nella originaria concessione e solo con esplicito provvedimento, non più di una volta per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, ovvero per quello eventualmente stabilito dall'Amministrazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene è stato concesso in uso, dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario – ivi incluso quello del corretto utilizzo dell'immobile dal punto di vista manutentivo – e sempreché non sussista la necessità del Comune di riacquistare la disponibilità del bene per sopravvenute esigenze istituzionali.

ART. 13 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI

1. Gli atti di concessione devono prevedere a carico dei concessionari:
 - l’obbligo di utilizzare il bene concesso esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale presentata in sede di selezione pubblica e di avviarla entro un termine stabilito in ragione delle circostanze del caso;
 - l’obbligo di presentare *report* riepilogativi sull’andamento delle attività svolte per la realizzazione della proposta progettuale;
 - l’obbligo di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l’uso del bene lo stemma del Comune con la seguente dicitura: « *Comune di _____ - Bene confiscato alla criminalità organizzata* »;
 - l’onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibile l’immobile assegnato e l’obbligo di provvedervi entro un termine stabilito in ragione delle circostanze del caso;
 - l’onere del pagamento delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, con espressa rinuncia a richiedere riconoscimenti economici al termine della concessione in relazione ad ogni eventuale lavoro di riattamento, miglioramento o addizione;
 - l’onere di provvedere alle spese relative alle utenze e ad ogni tributo facente carico al conduttore;
 - l’onere di provvedere al pagamento delle spese di amministrazione;
 - l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni a terzi in relazione a tutti i rischi conseguenti alle attività svolte;
 - l’obbligo di utilizzare il bene in conformità alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - in caso di immobile sottoposto a tutela ai sensi del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, l’obbligo di rispettare tutte le indicazioni contenute nell’autorizzazione alla stipula della concessione rilasciata dalla competente Soprintendenza, nonché quello di richiedere la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 21 e seguenti del succitato Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio per l’esecuzione di eventuali lavori ed opere di qualunque genere sul bene;
 - l’obbligo di restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso.

ART. 14 DIVIETI SPECIFICI

1. Negli atti di concessione deve essere fatto specifico divieto di:
 - a) utilizzare l’immobile in oggetto per attività di propaganda politica ovvero per attività svolte a favore di partiti politici e sindacati;
 - b) installare apparecchi e congegni, denominati « NEW SLOT », di cui all’art. 110 – comma 6 – lettera a) del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

ART. 15 CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene. È fatto divieto di sublocare i beni assegnati per qualsivoglia finalità, salva espressa autorizzazione della Civica Amministrazione.

ART. 16 CONTROLLI

1. Anche con il supporto della Polizia Locale, sono effettuati periodicamente controlli volti ad accertare la permanenza, a carico del concessionario, dei requisiti per l'assegnazione e a verificare che l'attività svolta sul bene concesso sia rispondente al progetto presentato con la domanda di partecipazione.

2. A tal fine l'Ente può, in ogni momento, procedere ad ispezioni, accertamenti d'ufficio presso il concessionario e a richiedere i documenti e i certificati probatori ritenuti necessari.

ART. 16 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, previa contestazione, potrà dichiarare la decadenza delle concessioni, nei seguenti casi:

– per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contenute nella concessione;

– per mancato esercizio, quando il concessionario non abbia dato inizio all'attività oggetto della domanda di assegnazione o non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene entro i termini previsti dal contratto;

– per il venir meno dei requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione dell'immobile con particolare riferimento ai casi in cui dai controlli effettuati dovessero emergere, a carico dei soci e degli amministratori, elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività.

2. Il concessionario, entro il termine indicato dalla comunicazione delle contestazioni, ha facoltà di presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.

3. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificano un diverso utilizzo del bene concesso può revocare, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, l'atto di concessione, senza che il concessionario possa vantare diritto a compensi ed indennizzi di sorta.

ART. 17 UTILIZZO DEL BENE PER FINALITÀ ECONOMICHE

1. Qualora non vi sia interesse all'utilizzo del bene per finalità istituzionali e a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione pub-

blica non siano state presentate istanze di assegnazione per la destinazione del bene a finalità sociali, ovvero qualora ciò sia stato espressamente previsto nel decreto di destinazione, è possibile l'utilizzazione del cespite per finalità di lucro, attraverso la concessione a terzi a titolo oneroso.

2. In tali casi la gestione del contratto seguirà le regole previste per le concessioni e locazioni a titolo oneroso degli altri immobili di civica proprietà e il canone verrà determinato in base ad apposita perizia estimativa in modo da garantire la massima convenienza economica derivante dall'operazione di messa a reddito del bene.

3. L'affidamento avverrà previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione indicate nel comma 5 dell'art. 10 del presente Regolamento, con particolare riferimento all'inesistenza di elementi che indichino che il bene possa rientrare, anche per interposta persona, nella disponibilità della criminalità organizzata.

4. Qualora al momento del trasferimento al patrimonio dell'Ente il bene confiscato risulti oggetto di regolare contratto di concessione o locazione è possibile mantenerne la destinazione attraverso il subentro dell'Ente nel contratto già in essere, che sarà in ogni caso subordinato all'esito positivo delle verifiche di cui al comma che precede.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti in cui i beni confiscati siano utilizzati per finalità di lucro, i proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa e a fini istituzionali o per la realizzazione di specifiche e dettagliate progettualità di carattere sociale, con pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente dell'importo delle somme accertate in entrata e dei progetti di riqualificazione dei beni o sociali finanziati con detti fondi.

CAPO III

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

ART. 18 OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

1. Trascorsi sei mesi dalla consegna del bene immobile da parte di ANBSC a seguito del trasferimento del cespite al civico patrimonio, il Sindaco, o in sua vece i Responsabili del Settore Patrimonio e/o delle altre Strutture dell'Ente coinvolte nella presentazione del progetto di riqualificazione per la cui realizzazione si è proceduto all'acquisizione dell'immobile, inviano al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura di riqualificazione e riutilizzo del bene.

2. In ogni momento e tempestivamente sono altresì fornite tutte le informazioni relative alla destinazione e alle modalità di utilizzazione dei beni confiscati trasferiti al patrimonio dell'Ente o ad esso assegnati provvisoriamente richieste da ANBSC, dal Nucleo di supporto istituito presso la Prefettura e dagli altri enti ed istituzioni a ciò preposti.

3. Al fine di ottemperare agli obblighi di rendicontazione e informazione di cui ai commi precedenti e all'obbligo di aggiornamento dell'elenco di cui al successivo art. 19 del presente Regolamento, i soggetti conse-

gnatari, ivi inclusi le altre Strutture dell'Ente nel caso di utilizzazione per finalità istituzionali o di emergenza abitativa, sono tenuti a trasmettere con cadenza annuale al Settore Patrimonio un report riepilogativo sull'andamento del riutilizzo del bene e a comunicare tempestivamente ogni variazione e modifica delle modalità di realizzazione del progetto di riuso dell'immobile.

ART. 19 TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENI CONFISCATI ACQUISITI AL PATRIMONIO DELL'ENTE

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 48 comma 3 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011, l'Ente provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, che viene aggiornato con cadenza mensile e ogni qualvolta intervengano modifiche di qualsiasi genere.

2. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Ente, deve contenere per ciascun immobile confiscato i dati concernenti:

- gli estremi del decreto di trasferimento;
- l'indirizzo e i dati catastali;
- la consistenza;
- la destinazione;
- le modalità di utilizzazione del bene;
- in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;
- in caso di bene confiscato utilizzato per finalità di lucro, oltre alle informazioni relative al contratto di concessione, devono essere indicati anche l'importo del canone e le concrete modalità di impiego delle somme accertate in entrata.

3. La formazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco dei beni confiscati acquisiti al civico patrimonio è di competenza del settore Patrimonio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia.

ART. 21 NORME TRANSITORIE

1. Per tutte le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le Strutture dell'Ente concedenti provvedono, entro 120 giorni dall'approvazione dello stesso, a verificare per ciascun bene:

- a) la coerenza dell'attività svolta con quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento;

b) la rispondenza delle attività svolte con il decreto di trasferimento emesso dalla competente autorità;

c) il rispetto dell'interesse pubblico legato alla concessione e delle disposizioni contenute nel relativo disciplinare o comunque nell'atto di assegnazione;

d) la regolarità del pagamento in caso di concessioni di cui all'art 17 del presente Regolamento.

2. Le concessioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate nei casi in cui non superino positivamente tutte le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustifichino un diverso utilizzo del bene concesso.

3. Le assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, previo esito positivo delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, sono fatte salve fino alla scadenza del relativo titolo autorizzativo, restando comunque soggette alla facoltà di revoca di cui all'art. 16 comma 3 del presente Regolamento.

ART. 22 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento viene pubblicato, dandone particolare evidenza, sul sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATO 4

AVVISO PUBBLICO**DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO DELL'IMMOBILE SITO IN _____ CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRASFERITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LGS. N. 159/2011⁽⁵¹¹⁾.**

Premesso che il d.lgs. n.159/2011 all'art. 48 – comma 3, lettera c) – prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata siano: « trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione (...). Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali »;

Si indice una selezione pubblica per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito dell'immobile sito nel Comune di XX, confiscato alla criminalità organizzata e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di XX ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per finalità sociali.

Art. 1 – Soggetti ammessi alla selezione

Possono partecipare alla selezione gli enti individuati all'art. 48, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 159/2011, riportato testualmente in premessa.

⁽⁵¹¹⁾ Modello elaborato da Giorgia Maria Casabona, nell'ambito della tesi finale (VII ciclo A.A. 2017/2018) del Master di II Livello in « Gestione e riutilizzo beni confiscati e sequestri. Pio La Torre », *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna.

Si precisa che, dal momento che la legge n. 266 del 1991 richiamata dall'art. 48 comma 3 lett. c) del d.lgs. 159/2011 è stata recentemente abrogata e sostituita dal d.lgs. n. 117/2017 (con cui è stata riordinata la disciplina del c.d. terzo settore), ai fini della presente selezione, si intendono richiamati dal citato art. 48, oltre alle categorie di enti ivi espressamente indicate, e fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, anche tutti gli altri enti del terzo settore che soddisfino i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017.

Art. 2 – Immobile e attività progettuali oggetto della selezione

Oggetto della presente selezione è il locale [*o appartamento/terreno etc*], di mq 000 ubicato in XX, censito al catasto e meglio indicato nell'allegata planimetria.

L'immobile dovrà essere destinato ad attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

[È possibile inserire nel bando l'indicazione di una particolare destinazione di interesse sociale qualora ciò corrisponda all'interesse dell'ente pubblico]

Si specifica che l'immobile non potrà essere utilizzato come mera sede sociale del soggetto richiedente, dovendosi in esso altresì svolgere un'attività a servizio del territorio.

Art. 3 – Durata della concessione

L'immobile verrà assegnato a titolo gratuito per un periodo di anni XY (*la durata della concessione, va valutata in considerazione di particolari circostanze quale ad esempio l'assunzione in capo al concessionario di ingenti spese di riqualificazione del bene*).

Sarà esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito della concessione. Sarà facoltà dell'Amministrazione concedere il rinnovo, ove richiesto dal concessionario, per una sola volta e previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene è stato concesso in uso e della non sussistenza della necessità per il Comune di riacquistare la disponibilità del bene per sopravvenute esigenze istituzionali.

Art. 4 – Valutazione delle domande e criteri di selezione

Le domande di partecipazione saranno valutate da una commissione, appositamente costituita dopo lo spirare del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, che si riunirà in seduta pubblica per l'apertura delle buste e l'esame della documentazione amministrativa (in data che verrà previamente comunicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione) e successivamente in seduta riservata per l'esame delle proposte progettuali.

Non saranno valutate le domande:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti al precedente art. 1;

– che prevedano un utilizzo degli immobili richiesti per finalità diverse da quelle indicate al precedente art. 2.

Alle domande saranno attribuiti i punteggi, secondo i seguenti criteri:

a) curriculum del concorrente, con particolare riferimento ai servizi ed esperienze gestite a livello locale che dimostrino il legame con il territorio, il radicamento, la ramificazione e la concreta attitudine a realizzare il progetto – Max punti 20;

b) validità ed efficacia del modello organizzativo proposto – Max punti 15;

c) grado di utilità sociale e idoneità del progetto a generare valore aggiunto per la comunità di riferimento, anche in via prospettica e potenziale – Max punti 20;

d) grado di fruibilità pubblica degli spazi in assegnazione – Max punti 15;

e) coerenza ed interoperabilità del progetto con gli strumenti di pianificazione e le iniziative attuate in ambito sociale dal Comune – Max punti 10;

f) sostenibilità economico-finanziaria del progetto – Max punti 20.

Ciascun componente della commissione attribuirà – in base alla griglia di valori di seguito riportata – un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun elemento di valutazione.

GRIGLIA DI VALORI

Nessun elemento fornito 0

Elementi insufficienti 0,1

Elementi esigui 0,2

Elementi non rilevanti 0,3

Elementi di scarsa rilevanza 0,4

Elementi di discreta rilevanza 0,5

Elementi adeguati 0,6

Elementi più che adeguati 0,7

Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse 0,8

Elementi con caratteristiche particolarmente apprezzabili 0,9

Elementi con caratteristiche di eccellenza 1

Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi.

A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione.

Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente.

Qualora il punteggio complessivo non totalizzi almeno 60 (sessanta) punti previsti lo stesso sarà ritenuto insufficiente, e pertanto non sarà inserito in graduatoria.

In caso di parità di punteggio al fine di stabilire l'esatta graduatoria, verrà effettuato un sorteggio a cura della Commissione aggiudicatrice.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Il plico contenente la documentazione di seguito richiesta, dovrà, essere chiuso, siglato a cavallo del lembo di chiusura della busta e dovrà riportare, oltre al mittente ed al destinatario, anche la seguente dicitura: « SELEZIONE PER LA CONCESSIONE PER FINALITÀ SOCIALI DELL'IMMOBILE SITO – NON APRIRE ».

Il plico dovrà essere recapitato a mano o trasmesso con raccomandata A/R al seguente indirizzo: _____ e dovrà pervenire, in tutti i casi, a pena di esclusione, entro le ore hh:mm del gg/mm/aaaa.

Ai fini del rispetto di detto termine perentorio di scadenza, farà fede esclusivamente la data di arrivo apposta sul plico dal Servizio Protocollo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

Il plico dovrà contenere al suo interno n. 2 buste (Busta A e Busta B).
Ciascuna busta dovrà contenere al suo interno quanto segue:

La BUSTA A, riportante la seguente dicitura « DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA », dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione redatta in carta semplice in conformità al modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;
- b) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda;
- c) copia fotostatica dell'atto costitutivo dell'ente (o documentazione equipollente);
- d) copia fotostatica dello Statuto dell'ente (o documentazione equipollente) da cui risultino i poteri del legale rappresentante;
- e) certificazione di avvenuto sopralluogo sottoscritto da un dipendente del Comune all'uopo incaricato.

La BUSTA B, riportante la seguente dicitura « PROGETTO », dovrà contenere:

Una relazione sintetica (formato A4, carattere Times New Roman 12) sottoscritta dal concorrente, che presenti il progetto di riutilizzo del bene proposto. Al fine di consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti l'offerta progettuale dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri di valutazione di cui al presente avviso.

Art. 6 – Sopralluogo presso l'immobile

A pena di esclusione, il partecipante alla selezione dovrà inserire nella busta A il certificato di avvenuto sopralluogo sottoscritto da un dipendente del Comune all'uopo incaricato che accompagnerà il rappresentante dell'ente/associazione per la visione dell'immobile.

I sopralluoghi si svolgeranno previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo email: _____ indicando nell'og-

getto la seguente dicitura « richiesta appuntamento per sopralluogo immobile confiscato alla criminalità organizzata sito _____ ».

Non sarà possibile inoltrare la richiesta di sopralluogo oltre il terzo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Qualora il sopralluogo sia effettuato da soggetto diverso dal legale rappresentante è necessaria apposita delega con allegati i documenti di identità del soggetto delegante e delegato.

Art. 7 – Cause di esclusione

Si specifica che l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente nel caso in cui:

- a) non sia rispettato il termine perentorio previsto dal presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione;
- b) non siano rispettate le indicazioni relative alle modalità di trasmissione della domanda di partecipazione previste dal presente avviso;
- c) manchi la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione, ovvero manchi la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ovvero la domanda non risulti sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;
- d) non sia stato effettuato il sopralluogo presso l'immobile previsto al precedente art. 6.

Salvo quanto stabilito nel paragrafo precedente, eventuali errori formali, ma non sostanziali presenti nella domanda di partecipazione, così come eventuali carenze relative alla documentazione amministrativa presentata, potranno essere sanati in un termine congruo che verrà stabilito dalla Commissione e comunicato all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione (o a mezzo PEC, se indicata).

Eventuali carenze nelle Relazioni di cui alla busta B « Progetto » non potranno invece essere sanate e potranno comportare l'impossibilità di valutazione da parte della Commissione degli aspetti di cui all'art. 4 del presente avviso con attribuzione di punteggio pari a 0.

Art. 8 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Si avverte che le dichiarazioni sostitutive rese dall'affidatario, a norma del D.P.R. 445/2000, saranno assoggettate a controllo.

A norma dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, il Comune si riserva di procedere a controlli sia a campione sia nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese da qualsiasi dei concorrenti.

Qualora da tali controlli emergano dichiarazioni non veritiere, il dichiarante, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

Art. 9 – Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di concessione avverrà in forma di scrittura privata registrata, nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunicati al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione sono a totale carico dell'ente aggiudicatario.

In caso di ritardata o mancata ottemperanza agli oneri relativi alla stipulazione del contratto, l'amministrazione provvederà a revocare l'affidamento e a procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.

La sottoscrizione della concessione da parte dell'ente risultato assegnatario non potrà aver luogo qualora vi siano in essere contenziosi con l'Amministrazione Comunale in relazione all'utilizzo di immobili di civica proprietà.

In caso di rinuncia all'unità immobiliare assegnata da parte dell'aggiudicatario, si procederà a favore dei soggetti collocati in posizione utile per l'assegnazione.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

Il concessionario sarà tenuto a utilizzare ogni unità immobiliare assegnata per le finalità che hanno determinato la concessione e assumerà gli obblighi previsti nello schema di concessione allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente avviso.

Art. 11 – Pubblicità degli atti di gara, comunicazioni e richieste di chiarimenti

Gli atti di gara sono pubblicati, in versione integrale nella sezione « Amministrazione Trasparente » del sito istituzionale del Comune di XX, dalla quale sono scaricabili l'avviso di selezione, la modulistica necessaria per la partecipazione e lo schema di concessione.

In particolare, si segnala la necessità di verificare costantemente la presenza di comunicazioni, anche in prossimità della scadenza.

Le eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente selezione devono essere formulate via e-mail all'indirizzo: _____ e nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura « Selezione per la concessione di immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in _____ – Richiesta di chiarimenti ».

Le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle domande con l'indicazione della denominazione del concorrente richiedente.

Art. 12 – Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si informa che:

– i dati personali conferiti attraverso la modulistica allegata al presente bando saranno trattati al solo fine dell’espletamento della procedura di gara in oggetto, e limitatamente al tempo necessario a detto fine;

– i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento per il quale sono richiesti e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

– il conferimento dei dati presenti nella suddetta modulistica è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento;

– alcuni potranno essere pubblicati *on line* nella sezione amministrazione trasparente per adempiere agli obblighi di legge previsti dal d.lgs. 33/2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

ALLEGATO 5

**CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI UN BENE
CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA⁽⁵¹²⁾**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata tra il comune di _____, nella persona di (Dirigente Responsabile del Servizio) _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____ all'uopo autorizzato/a con Provvedimento del Sindaco n. _____ e l'ASSOCIAZIONE _____ con sede in _____ (C.F.: _____), nella persona del suo legale rappresentante _____ nato/a a _____ il _____

PREMESSO

Che con determinazione dirigenziale n. _____ sono stati approvati i risultati relativi alla selezione pubblica per l'assegnazione dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata ed acquisito dal Comune, sito in _____ ed è pertanto stata stabilita l'assegnazione dello stesso immobile all'Associazione _____ risultata prima in graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice [oppure *altra premessa adatta al caso specifico*];

Tutto ciò premesso, e considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) OGGETTO

Il Comune di XX, come sopra rappresentato, affida in concessione d'uso a titolo gratuito alla Associazione _____, come sopra rappresentata, che accetta, l'immobile confiscato alla criminalità organizzata ed acquisito in proprietà dal Comune sito in _____ della superficie di mq. 00 circa, meglio identificato nell'allegata planimetria;

La concessione, in conformità all'art. 48 comma 3 lett.c) del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), è finalizzata alla realizzazione del progetto presentato in sede di selezione pubblica, consistente in:

_____.

Art. 2) DURATA

La durata della concessione d'uso viene fissata, in conformità al relativo avviso di selezione pubblica per l'assegnazione degli immobili, in

⁽⁵¹²⁾ Modello elaborato da Giorgia Maria Casabona, nell'ambito del Master in II Livello in « Gestione e riutilizzo beni confiscati e sequestri. Pio La Torre », VII ciclo A.A. 2017/2018.

anni _____ (_____), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto [indicare la durata specificata nel bando e/o nel provvedimento di aggiudicazione/selezione].

È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito della concessione.

È facoltà dell'Amministrazione concedere il rinnovo, ove richiesto dal concessionario, per una sola volta e previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene è stato concesso in uso e della non sussistenza della necessità per il Comune di riacquistare la disponibilità del bene per sopravvenute esigenze istituzionali.

Il concessionario può recedere in qualsiasi momento dalla concessione, dandone avviso al Comune, mediante lettera raccomandata A.R.

Art. 3) SPESE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

A) Sono a carico del concessionario le spese del presente atto, quelle di registro, se e in quanto dovute, le spese afferenti alle utenze ed ogni tributo facente carico al conduttore, nonché ogni altro onere fiscale, presente o futuro, afferente e consequenziale alla presente concessione.

B) Sono inoltre a carico del concessionario le spese di amministrazione che saranno corrisposte a rate mensili [o come diversamente concordato], entro la data indicata sui bollettini di c/c postale inviati periodicamente dal Comune.

Art. 4) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

A) Il locale viene accettato nello stato di fatto in cui si trova e, quindi, il concessionario si obbliga ad assumere a propria cura e spese, senza per questo richiedere rimborsi ed indennizzi di sorta, e previa autorizzazione del Comune nella debita forma scritta, e sempre che con ciò non venga mutata la destinazione originaria dell'immobile, tutti gli interventi manutentori ordinari e straordinari dell'immobile stesso, ogni eventuale lavoro di riattamento, miglioramento o addizione, nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sullo stesso.

Restano escluse le spese per la ricostruzione dell'immobile, in caso di rovina anche parziale, nonché le spese per le opere straordinarie di rilevante entità.

In ogni caso il Comune al termine della concessione acquisisce le opere eseguite senza riconoscimento economico alcuno.

Tale clausola, di cui è presa particolare conoscenza, viene specificamente approvata e sottoscritta.

B) Il concessionario è costituito custode dei locali concessi, dei loro impianti e attrezzature, si impegna a rispettare le norme vigenti nel tempo in materia di sicurezza degli impianti ed esonera parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare da fatti dolosi o colposi di qualunque soggetto, compresi i terzi.

Il concessionario assume, inoltre, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile verso terzi, conseguenti alle attività svolte.

C) Il concessionario assume l'obbligo di utilizzare il bene concesso esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale presentata in sede di selezione pubblica, come individuata dall'art. 1 del presente contratto, di avviare tali attività entro 3 (tre) mesi dalla stipulazione del presente contratto o dal termine degli eventuali lavori di ristrutturazione dell'immobile e di mantenere inalterata la destinazione del bene concesso per tutta la durata del contratto.

Il concedente potrà esercitare controlli periodici avvalendosi di personale specializzato e/o organi di polizia per la verifica dell'attività effettuata ovvero effettuare ispezioni, accertamenti d'ufficio e richieste di documenti e/o di eventuali certificati probatori ritenuti necessari.

D) Il concessionario si impegna a comunicare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il nominativo del referente cui il concedente indirizzerà tutte le comunicazioni relative alla gestione del progetto di cui al precedente art. 1 e a presentare, con cadenza annuale, un *report* riepilogativo sull'andamento delle attività svolte per la realizzazione del progetto.

E) Il concessionario si impegna ad inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste lo stemma del Comune di _____ con la seguente dicitura: « Comune di _____ – Bene confiscato alla criminalità organizzata ».

F) Il concessionario si obbliga a restituire il bene concesso nella sua integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso.

Nel caso in cui si riscontrassero danni al momento della restituzione, l'Amministrazione potrà richiedere al concessionario l'immediato ripristino del bene dando specifiche prescrizioni in tal senso e nell'ipotesi di mancata ottemperanza a tali prescrizioni potrà provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario.

G) [*se del caso*] Il concessionario è a conoscenza del fatto che l'immobile sito in _____, è sottoposto a vincolo ai sensi del vigente Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, e si impegna pertanto a rispettare tutte le indicazioni contenute nell'autorizzazione alla stipula della presente concessione rilasciata dalla competente Soprintendenza in data _____ n. _____, qui allegata in copia, che il concessionario dichiara di ben conoscere ed accettare.

In particolare, il concessionario si impegna, come specificatamente disposto dalla Soprintendenza, a rispettare le seguenti condizioni: _____

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza delle prescrizioni e condizioni stabilite dalla Soprintendenza, comunicata dal Soprintendente al Comune proprietario, dà luogo alla revoca della presente concessione, senza indennizzo.

Tale clausola, di cui è presa particolare conoscenza, viene specificamente approvata e sottoscritta:

Art. 5) DIVIETO DI CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto della concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il capitolato-contratto di concessione.

Art. 6) DIVIETI SPECIFICI

Viene fatto specifico divieto di:

a) utilizzare l'immobile in oggetto per attività di propaganda politica ovvero per attività svolte a favore di partiti politici e sindacati.

b) installare apparecchi e congegni, denominati « NEW SLOT », di cui all'art. 110 – comma 6 – lettera a) del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

Art. 7) DEPOSITO CAUZIONALE

Parte concessionaria, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi di cui alla presente scrittura e degli esborsi che dovesse sostenere il Comune a causa dell'inadempimento del concessionario, ha versato in data sul conto c/c _____ la somma di _____.

Tale cauzione sarà restituita solo a fine concessione, senza interessi, dopo la riconsegna del locale, salvo l'incameramento, in tutto o in parte, nel caso di eventuali debiti da parte del concessionario o nel caso di riscontrati danneggiamenti all'immobile al momento della riconsegna, derivanti dall'utilizzo improprio dello stesso da parte del concessionario.

Art. 8) DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di XX, previa contestazione al concessionario, potrà dichiarare la decadenza della concessione per inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto e, in particolare, nei seguenti casi:

a) qualora intervengano fatti o situazioni che risultino modificative delle finalità dell'utilizzo dell'immobile e delle attività in esso espletate;

b) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'immobile;

c) sub-concessione e/o cessione dell'atto di concessione;

d) irregolarità nella gestione suscettibile di recare danno o pregiudizio al Comune, ove queste non siano eliminate nei modi e nei termini fissati dalla Civica Amministrazione;

e) mancata comunicazione di variazione di denominazione, di sede legale e nome del concessionario;

f) mancato rispetto delle indicazioni contenute nell'autorizzazione alla stipula della presente concessione rilasciata dalla competente Soprintendenza in data _____ n. _____;

g) nel caso in cui da informazioni ricevute dalle Autorità competenti risulti che l'immobile sia rientrato, anche per interposta persona, nella disponibilità della criminalità organizzata.

Il concessionario, entro il termine indicato dalla comunicazione delle contestazioni, ha facoltà di presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.

In caso di decadenza le opere e gli impianti eseguiti dal concessionario restano acquisiti alla Civica Amministrazione, senza alcun compenso o rimborso.

Art. 9) REVOCA

Il Comune di XX si riserva la facoltà di revocare, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, la presente concessione, senza che il concessionario possa vantare diritto a compensi ed indennizzi di sorta, per motivi di interesse pubblico.

Il concessionario riconosce altresì che, trattandosi di concessione amministrativa, l'uso ed il godimento dell'immobile, l'eventuale suo sgombero, sia durante la concessione che al momento della sua cessazione, saranno disciplinati dalle norme di diritto pubblico che regolano la materia.

Art. 10) DOMICILIO E CODICI FISCALI

Ai fini del presente atto la Civica Amministrazione elegge il proprio domicilio in _____ ed il concessionario in _____.

Alle parti sono stati attribuiti i seguenti numeri di Codice Fiscale:

- Comune di _____

- Associazione _____

Il concessionario autorizza la Civica Amministrazione a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione adempimenti connessi alla presente concessione amministrativa.

p. IL COMUNE DI _____

p. IL CONCESSIONARIO

Bibliografia

A cura di Gianfrotta, F., *Beni confiscati alle mafie : analisi e proposte*. Minerva Edizioni, Bologna, 2020;

AAVV, *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Giappichelli Editore, Torino, 2018;

Brescia, G., Cavaliere, S. and Mottura, G., *Amministrazione e controllo giudiziario*. Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021;

Buonasera A., *La destinazione dei beni confiscati alla mafia. I beni culturali sottratti alla criminalità organizzata*, Spring Edizioni, Caserta, 2020;

Capriello L., *Sequestri e confische. Criticità applicative e rimedi processuali*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2020;;

Cimmino, A., *Le misure di prevenzione patrimoniali antimafia: tra norme interne e prospettive sovranazionali*. Editore Key, Milano, 2019.;

Di Gioia, Rosa, and Giuseppe Giura. *Gestire i Beni Sequestrati e Confiscati Alla Mafia.: Una Ricerca Sugli Amministratori Giudiziari Di Palermo*. *Meridiana*, no. 87, 2016, pp. 203–30. JSTOR Giannone, T. and Ciotti, L., *Dal bene confiscato al bene comune.*, Il edizione, Edizioni del Credito cooperativo Roma, 2013;

Mira T. e Turrisi A., *Dalle mafie ai cittadini. La nuova vita dei beni confiscati alla criminalità*, Edizioni San Paolo, Milano, 2020;

Sitografia

ANBSC. 2017. *Relazione sulla Performance – Anno 2017* | ANBSC.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3RTYs8G> >

ANBSC. 2019. *Importante sentenza della Corte di Cassazione sulle competenze dell'ANBSC* | ANBSC.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3V9ltYd> >

ANBSC. 2019. *Linee guida per l'amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati* | ANBSC.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3rH5GSG> >

ANBSC. 2020. *ANBSC Relazione anno 2020* | ANBSC.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3CHnPWV> >

ANBSC. n.d. *FAQ* | ANBSC.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3CoxAbh> >

ANBSC. n.d. *Linee guida per la destinazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri* | ANBSC.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3Tb9GGO> >

Asgi. n.d. *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale* - Asgi.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3TbaN9u> >

Avviso Pubblico. 2017. *Beni confiscati e riforma del codice antimafia. Sintesi del testo della legge - settembre 2017.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3VfwxD6> >

Avviso Pubblico. 2022. *I provvedimenti recenti di contrasto della criminalità organizzata e dei fenomeni corruttivi* - Avviso Pubblico.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3CIIHkG> >

Avviso Pubblico. *Le diverse ipotesi di confisca previste nella legislazione penale - Avviso Pubblico.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3CLFWLy> >

Avviso Pubblico. *Sintesi della normativa sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia e alle altre organizzazioni criminali - Avviso pubblico.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3EsYAZK> >

Benisequestraticonfiscati.it. 2016. *L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'attività dell'agenzia nazionale (ANBSC).*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3V8qQ9U> >.

Benisequestraticonfiscati.it. 2021. *Relazione sull'attività svolta, Anno 2021.* [online] Available at: < <https://bit.ly/3emEztd> >

Camera dei Deputati, n.d. *Il contenuto della legge n. 161 del 2017, di riforma del Codice antimafia.*

[online] Temi.camera.it. Available at: < <https://bit.ly/3RPPPh9t> >

Citraro, V., 2018. *Confisca allargata ex art. 12 sexies L. 356/92 | De Iure Criminalibus.*

[online] De Iure Criminalibus. Available at: < <https://bit.ly/3SRklkR> >

Commercialisti.it. 2015. *Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3ehiwEq> >

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati*, 5 agosto 2021

[online] Available at: < <https://bit.ly/3fVG2ao> >

Consiglio Nazionale del Notariato. 2022. *Beni Confiscati Alla Mafia, Firmato Accordo Con Il No-*

tariato Per La Vendita Attraverso La Rete Aste Notarili (RAN) - Consiglio Nazionale Del Notariato.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3RNI0k4> >

Culturaprofessionale.interno.gov.it. 2022. *Valorizzazione di beni e aziende confiscati alla criminalità organizzata: strumenti e progetti per una gestione efficace nell'ottica di una governance multi-livello.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3CLJ8Xx> >

De Rosa, L., 2017. *Amministrazione giudiziaria del codice antimafia e controllo giudiziario. La novela del 2017.* | AITRA.

[online] Aitra.it. Available at: < <https://bit.ly/3RTZ1PQ> >

Di Tullio D'Elisiis, A., 2021. *Le misure di prevenzione patrimoniali.*

[online] Diritto.it. Available at: < <https://bit.ly/3fW1lmy> >

Di Tullio D'Elisiis, A., 2021. *Le modifiche apportate al codice antimafia per effetto del d.l. n. 152/2021: vediamo in cosa consistono.*

[online] Diritto.it. Available at: < <https://bit.ly/3rLasyA> >

Documents-dds-ny.un.org. 1985. *Seventh United Nations Congress on the prevention of crime and treatment of offenders.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3ekJ3AG> >

Esposito, A., n.d. *VI Corso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.*

[online] Culturaprofessionale.interno.gov.it. Available at: < <https://bit.ly/3ytWcyh> >

Europe, C., n.d. *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE no. 141).*

[online] Treaty Office. Available at: < <https://bit.ly/3EyxnFo> >

Favero, L. and Corsaro, C., 2021. *L'estensione delle misure di prevenzione patrimoniale ai reati co-*

muni. Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario quali occasione per la predisposizione degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo aziendale. - Giurisprudenza penale.

[online] Giurisprudenza penale. Available at: < <https://bit.ly/3rltBRy> >

Filleacgil.net. 2022.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3SRoYkj> >

Finocchiaro, S., 2018. *La confisca "civile" dei proventi da reato Misura di prevenzione e civil forfeiture: verso un nuovo modello di non-conviction based confiscation.*

[online] Criminaljusticenetwork.eu. Available at: < <https://bit.ly/3rjLpfu> >

Finocchiaro, S., 2019. *La confisca e il sequestro di prevenzione.*

[online] Archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Available at: < <https://bit.ly/3yvn5Sd> >

Fiordelmondo, L., 2019. *Legge n. 117 del 2019: legge di delegazione europea 2018.*

[online] Avviso Pubblico. Available at: < <https://bit.ly/3TaFLyI> >

Fondazioneconilsud.it. 2015. *Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: disciplina, criticità e proposte.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3VdRoXj> >

Fondazione nazionale commercialisti.it. 2020. *Orientamenti interpretativi in materia di prevenzione patrimoniali non ablativa | Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3SOZQuD> >

Gianfrotta, F., 2018. *La vendita dei beni confiscati? In questo modo, no grazie.*

[online] Questionegiustizia.it. Available at: < <https://bit.ly/3eqct05> >

Girella, A., 2017. *La misura di prevenzione patrimoniale del sequestro nelle ultime modifiche al codice antimafia - Sicurezza e Giustizia.*

[online] Sicurezza e Giustizia. Available at: < <https://bit.ly/3CIL6aW> >

Girella, A., n.d. *La misura di prevenzione patrimoniale del sequestro nelle ultime modifiche al codice antimafia - Sicurezza e Giustizia.*

[online] Sicurezza e Giustizia. Available at: < <https://bit.ly/3CIL6aW> >

Globalinitiative.net. 2020. *La promessa di Palermo. Storia politica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3elPMdA> >

Gnewsonline.it. 2022. *Relazione semestrale al Parlamento sui Beni sequestrati o confiscati, aggiornamento giugno 2022.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3SQ7Lb4> >

Grasso, G., n.d. *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale.*

[online] www.sistemapenale.it. Available at: < <https://bit.ly/3rFMQLY> >

Istat.it. n.d. *L'uso dei beni confiscati alla criminalità organizzata un modello di integrazione sui dati del comune di Palermo.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3ytcAz4> >

La Legge per Tutti. 2021. *Chi propone le misure di prevenzione patrimoniale?*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3RQWiGK> >

LAURICELLA, G., 2021. *Le misure di prevenzione patrimoniali e le garanzie: tra politica (criminale) e (Stato di) diritto – G. Lauricella.*

[online] Forum di Quaderni Costituzionali. Available at: < <https://bit.ly/3Ev5E8n> >

Le diverse ipotesi di confisca previste nella legislazione penale - Avviso Pubblico, Avviso Pubblico

[online] Available at: < <https://bit.ly/3RPwtah> >

Leg16.camera.it. n.d. *Camera.it - Documenti - Temi dell'Attività parlamentare.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3Cjd9fP> >

Maggio, U., 2011. *Libera Terra: i beni confiscati alle mafie per lo sviluppo locale*.

[online] Academia.edu. Available at: < <https://bit.ly/3CGouE3> >

Martone, V., 2016. *I beni confiscati alle mafie, opportunità di sviluppo locale*.

[online] Academia.edu. Available at: < <https://bit.ly/3RNkgTp> >

Massariolo, A., 2022. *Dalle stragi di mafia alle leggi antimafia | Il Bo Live UniPD*.

[online] Il Bo Live UniPD. Available at: < <https://bit.ly/3RU1sBY> >

Maugeri, A., 2019. *Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca*.

[online] Dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu. Available at: < <https://bit.ly/3EvZMvt>

>

Menditto, F., 2011. *Gli strumenti di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni di tipo mafioso*.

[online] Archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Available at: < <https://bit.ly/3RPNofE> >

Menditto, F., 2016. *Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto*.

[online] Archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Available at: < <https://bit.ly/3EvWdFI> >

Menditto, F., 2017. *Novità in materia di misure di prevenzione*

[online] Archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Available at: < <https://bit.ly/3ejsc0Z> >.

Menditto, F., 2017. *Riforma del codice antimafia. In Gazzetta ufficiale la legge 161/2017*

[online] lpenalista.it. Available at: < <https://bit.ly/3rKyp9u> >

Menditto, F., 2020. *La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l'amministrazione giudiziaria (art. 34 d.lgs. n. 159/2011)*.

[online] Questionegiustizia.it. Available at:

< <https://bit.ly/3RNkAS7> >

Menditto, F., n.d. *Misure di prevenzione*.

[online] Iipenalista.it. Available at: < <https://bit.ly/3RU3amS> >

Milone, G., n.d. *Recupero e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Focus sulla realtà Libera Terra*.

[online] Dirittopenaleglobalizzazione.it. Available at: < <https://bit.ly/3Rli13D> >

Ministero della giustizia, *DDL - Piano straordinario contro le mafie - Relazione*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3fWBAlg> >

Noto, S., n.d. *Sintesi della Relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati - Avviso Pubblico*.

[online] Avviso Pubblico. Available at: < <https://bit.ly/3Ml4wGj> >

Petrini, M., 2016. *Profili processuali delle misure ablative fra codice antimafia e giusto processo*.

[online] Archiviopenale.it. Available at: < <https://bit.ly/3TcFMIQ> >

Pezzullo, C., 2020. *Beni confiscati e terzo settore: il bando sperimentale per l'assegnazione diretta - Ius in itinere*.

[online] Ius in itinere. Available at: < <https://bit.ly/3ViKpfZ> >

Pirami, A., n.d. *Beni confiscati alla criminalità organizzata: un'occasione di sviluppo*.

[online] Unraggiodiluce.org. Available at: < <https://bit.ly/3Mz9Xl7> >

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro. n.d. *Progetto PON Legalità 2014-2020 'Rafforzamento del Nucleo di supporto attivo presso la Prefettura di Catanzaro*.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3Vsv64v> >

Prefettura.it, *Vademecum per la gestione dei beni confiscati e destinati in provincia di Catanzaro*.

[online] Available at: < <https://bit.ly/3CoCJ35> >

Radi, R., 2021. *Trasferimento fraudolento di valori: art. 512-bis c.p.*

[online] Filodiritto. Available at: < <https://bit.ly/3EvHHhg> >

Salati, C., n.d. *Beni confiscati alle mafie come beni comuni. L'amministrazione condivisa quale scenario di rigenerazione.*

[online] Labsus.org. Available at: < <https://bit.ly/3RLbB3P> >

Slsq.unisa.it. n.d. *Focus Giustizia penale e criminalità organizzata.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3TchzM6> >

Tancredi, P. (2010), *I beni confiscati alla criminalità organizzata. L'altro diritto.*

[online] Available at: < <https://bit.ly/3SRO3Mb> >

Tartaglini, A., 2022. *L'ambito di applicazione delle misure di prevenzione - DirittoConsenso.*

[online] Diritto Consenso. Available at: < <https://bit.ly/3VhxYB2> >

Tartaglini, A., n.d. *L'ambito di applicazione delle misure di prevenzione - DirittoConsenso*

[online] DirittoConsenso. Available at: < <https://bit.ly/3VhxYB2> >

Tassone K., 2019. *La costante riforma del codice antimafia: un cantiere aperto.*

[online] Archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Available at: < <https://bit.ly/3RN9nRp> >

Tassone K., *La costante riforma del codice antimafia: un cantiere aperto. Principi e obiettivi che hanno animato la riforma: gli interventi più significativi, i margini di miglioramento*, Diritto Penale Contemporaneo, 22 gennaio 2019

[online] Available at: < <https://bit.ly/3RN9nRp> >

Vulcano, M., 2018. *La prevenzione mite: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34 bis del codice antimafia.*

[online] Riviste.unimi.it. Available at: < <https://bit.ly/3SNHvoU> >

Vulcano, M., 2019. *Il ruolo centrale dei Comuni nella destinazione dei beni confiscati: riflessioni per un riutilizzo efficace* - Advisora.

[online] Advisora. Available at: < <https://bit.ly/3Ev7PbK> >

Vulcano, M., 2022. *La prevenzione mite: amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34 bis del codice antimafia*

[online] Riviste.unimi.it. Available at: < <https://bit.ly/3SNHvoU> >

Link Utili

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

<<https://bit.ly/3TbaKKL>>

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

<<https://bit.ly/3fSUzn8>>

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

<<https://bit.ly/3SMtWPx>>

Linee guida per l'Amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati prodotte da Agenzia per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

<<https://bit.ly/3CGDbLp>>

Osservatorio Regionale antimafia della regione Friuli Venezia Giulia

<<https://bit.ly/3rF5OSO>>

Portale OPEN Re.G.I.O

<<https://bit.ly/3rJOnjW>>

Relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati del 2021

<<https://bit.ly/3yu1GJ7>>

Relazione sull'attività svolta nel 2021 di Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

<<https://bit.ly/3fXH4Cw>>

